Spedizione in abbonamento postale — Anno 99° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 23 aprile 1958 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 12 febbraio 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

MOLLO Antonio, maresciallo 1ª classe, pilota — Abilissimo pilota di aereo da bombardamento, partecipava come primo o secondo pilota a numerose azioni belliche notturne, contro munite basi aeronavali nemiche sfidandone ogni volta il formidabile apprestamento difensivo Più volte fatto segno a violenta reazione contraerea, e attaccato dalla caccia nemica confermava in ogni circostanza le sue magnifiche doti di combattente del cielo — Cielo di Malta e dell'Africa settentrionale francese, 8 maggio 29 novembre 1942 e 21 marzo 1° aprile 1943.

MEDAGLIA DI BRONZO

GILIO Antonio tenente pilota — Pilota da caccia eseguiva numerose missioni di scorta a convogli marittimi ed aerei, di caccia su allarme, di ricognizione e vigilanza, portandole sempre a termine con tenacia, perizia e valore — Cielo del Mediterraneo, 11 luglio 1941-6 giugno 1942 - 28 luglio 1942-18 aprile 1943.

VENTURINI Sauro, sergente motorista — Motorista di velivolo plurimotore, durante un'azione di bombardamento, attaccato dalla caccia avversaria contribuiva all'abbattimento di un apparecchio nemico Trasformatosi il reparto in aerosilurante prendeva parte ad un intenso ciclo di ricognizioni offensive, dando costante prova di abilità e di valore — Cielo della Grecia-Mediterraneo centrale e orientale, 13 aprile 1941-25 febbraio 1943

TEGGIO Vincenzo, sergente marconista. — A bordo di apparecchio da bombardamento partecipava a numerose azioni belliche, contribuendo in ogni circostanza. con perizia e ardimento, al buon esito delle azioni stesse — Cielo del Mediterraneo, 1° gennaio 13 giugno 1942 - 27 giugno 21 novembre 1942

MALCHIODI Luigi, 1° aviere motorista — Motorista di apparecchio da bombardamento in quota partecipava a rischiose missioni su vari fronti, dando costanti prove di sereno coraggio e noncuranza del pericolo in presenza della reazione avversaria — Fronte occidentale-Greco-Jugoslavo e dell'Africa settentrionale francese, 22 giugno 1940-15 aprile 1941 - 9 ottobre 1941 23 giugno 1943

COIANA Domenico, 1° aviere motorista — Motorista di aereo da trasporto, già distintosi sul fronte russo, si offriva per una rischiosa missione di rifornimento a truppe assediate in territorio nemico e contribuiva col suo comportamento risoluto e valoroso al successo della missione stessa — Cielo di Berane (Montenegro), 15 agosto 1941 29 marzo 1944

(1672)

Decreto Presidenziale 5 marzo 1958

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

CROCE AL VALOR MILITARE

PERNICE Pompeo, 1° aviere marconista — Marconista di idro da ricognizione marittima, partecipava a numerose missioni particolarmente rischiose per la presenza nelle zone da esplorare di formazioni navali comprendenti navi portaerei, dando costante prova di perizia, calma e coraggio — Cielo del Mediterraneo centro-occidentale, 27 luglio 31 ottobre 1941

MOSCARDA Egidio, 1° aviere motorista — Motorista di aereo da bombardamento, partecipava a numerose azioni su munita base aeronavale Nonostante la violenta reazione contraerea e gli attacchi della caccia avversaria, assolveva le proprie mansioni con tale perizia e coraggio da contribuire efficacemente alla riuscita delle missioni — Cielo di Malta, 2 agosto 1942 19 ottobre 1942

GATTI Guerrino, aviere scelto aiuto armiere — Armiere di apparecchio plurimotore partecipava a rischiose azioni su mare aperto, in zona contrastata dall'insidia nemica, contribuendo col suo valoroso comportamento alla buona riuscita delle missioni — Cielo del Mediterraneo centrale, 15 settembre 1940 21 novembre 1942

GIAGULLI Antonio, aviere scelto montatore — Specialista di velivolo da bombardamento partecipava alla battaglia per la riconquista della Marmarica, partecipando ad azioni su munite basi nemiche sempre dimostrando belle doti di combattente — Cielo dell'A S , 28 maggio 1942-10 luglio 1942

MAURO Salvatore, aviere scelto fotografo — Partecipava a numerose azioni di bombardamento e mitragliamento da bassa quota, spesso ostacolato da forte reazione contraerea che colpiva l'apparecchio, dando costante prova di capacità professionale e alto spirito combattivo. — Cielo della Balcania, 16 maggio 1942 1° marzo 1943

MAZZETTI Lorenzo, aviere scelto armiere — Armiere di apparecchio da bombardamento dava prova in azioni diurne e notturne di elevate virtù di combattente Ha sempre affrontato con calma e serenità la reazione contraerea avversaria, contribuendo alla buona riuscita delle missioni — Cielo del Fronte Greco-Jugoslavo e dell'A S I, 15 aprile 1941-11 gennaio 1942

MASTRELLI Francesco, aviere scelto aiuto motorista — Motorista mitragliere di velivolo da bombardamento, partecipava a rischiose azioni di bombardamento su munite basi aeronavali nemiche dando valido contributo alla loro riuscita col suo coraggioso contegno — Cielo dell'A S I e di Malta, 14 luglio 1942 31 marzo 1943.

(1473)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1958, n. 377.

Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Natura ed organizzazione del Fondo

CAPO I

Denominazione, scopi ed ordinamento del Fondo

Art. 1.

Il « Fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette », istituito con l'art. 110 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con il regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato con il regio decreto legge 4 maggio 1936, n. 971, assume la struttura di cui alla presente legge e la denominazione di « Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette »; esso costituisce una gestione autonoma in seno all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Il Fondo ha lo scopo:

1) di integrare nei confronti degli iscritti e dei loro superstiti, nei limiti ed alle condizioni di cui alla presente legge, le pensioni dovute agli iscritti stessi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, alla quale i medesimi sono soggetti secondo le norme del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè secondo le norme della presente legge;

2) di garantire agli iscritti e ai loro superstiti aventi diritto, mediante un sistema di assicurazione e capitalizzazione, un capitale comprensivo dell'indennità di anzianità e della integrazione dovute ai termini di legge, dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali vigenti all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.

L'assicurazione e la capitalizzazione di cui al precedente punto 2) sono affidate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale delle assicurazioni, con le norme e le modalità che saranno stabilite mediante la convenzione da stipularsi fra i due Enti suddetti ai sensi del successivo art. 47.

Art. 3.

Il Fondo provvede a corrispondere all'iscritto e ai suoi superstiti, unitamente alla integrazione di cui al primo comma, punto 1) del precedente articolo, la pensione dovuta dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi per qualsiasi titolo versati o computati utili nella assicurazione stessa. Detta pensione è dall'assicurazione anzidetta accreditata al Fondo per il suo intero ammontare.

La pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la integrazione a carico del Fondo sono pagate in unica soluzione e costituiscono, nei confronti degli iscritti, una unica pensione complessiva.

L'intera pensione liquidata ai sensi della presente legge è a carico del Fondo quando non sia dovuta la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Salvo le eccezioni previste nella presente legge, durante il periodo di iscrizione al Fondo non può essere liquidata la pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, se non concorrono tutte le condizioni previste dalla presente legge per la concessione della pensione complessiva indicata al secondo comma del presente articolo.

Art. 4.

Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è istituito presso l'Istituto stesso un Comitato speciale con i compiti di cui all'articolo successivo, composto dai seguenti membri:

1) il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che presiede il Comitato;

2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) quattro rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

5) tre rappresentanti degli esattori e ricevitori delle imposte dirette;

6) un rappresentante delle Casse di risparmio;

7) il direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

8) un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I membri di cui ai numeri 1) e 7) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi rappresentare da chi li sostituisce nelle funzioni della carica. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per i membri indicati ai numeri 4), 5) e 6), di tutte le rispettive organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale.

Art. 5.

Il Comitato speciale ha i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme della presente legge, esprimere parere sulle questioni attinenti alla applicazione di esse e determinare la misura della ammenda di cui al terzo comma dell'art. 75, entro i limiti fissati dal terzo comma dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) decidere sui ricorsi riguardanti l'applicazione della presente legge;

c) esprimere parere sulle eventuali modifiche da apportare alle norme concernenti l'ordinamento del Fondo;

d) esprimere parere sulle norme relative al trattamento di anzianità che le parti interessate intendano inserire in contratti collettivi di lavoro;

e) formulare proposte sulla determinazione della misura dei contributi;

f) vigilare sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;

g) esaminare ed esprimere parere sui rendiconti annuali ed i bilanci tecnici;

h) formulare proposte circa gli investimenti delle attività del Fondo in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 14, n. 2, del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827;

i) esprimere parere in tutti i casi in cui ne sia richiesto dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,

l) approvare le modalità per l'applicazione della presente legge.

Il parere di cui alla lettera c) deve essere obbligatoriamente richiesto.

Il parere di cui alla lettera d) è obbligatorio e vincolante: le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro stipulati o da stipulare che concedano un trattamento di anzianità diverso da quello previsto dai contratti sui quali il Comitato speciale, costituito ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, si sia già espresso favorevolmente alla data di entrata in vigore della presente legge, se introdotte senza il parere predetto o in difformità di esso, non obbligano il Fondo.

Art. 6.

Il Fondo è ordinato:

a) per il trattamento integrativo di pensione di cui al comma primo, punto 1) dell'art. 2, col sistema tecnico finanziario della copertura dei capitali,

b) per le prestazioni di capitale di cui al comma primo, punto 2) dello stesso art. 2, col sistema di capitalizzazione finanziaria al tasso annuo di interesse del 4,50 per cento, limitatamente alla parte di capitale commisurata all'indennità di anzianità dovuta per la cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro di categoria e dei regolamenti aziendali; con assicurazione temporanea di gruppo in base alla tariffa prevista nella convenzione di cui al successivo art. 47, per la parte di capitale corrispondente alla integrazione dovuta, nei casi di morte o di invalidità dell'iscritto ai sensi del successivo art. 41.

Art. 7.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo, facendo risultare le attività e le passività nonchè i proventi e le spese e tenendo contabilmente distinti i dati relativi al trattamento di pensione da quelli concernenti le prestazioni di capitale.

In sede di rendiconto annuale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo, per la gestione del trattamento di pensione, gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese relative alla gestione medesima.

Per la gestione delle prestazioni di capitale, le spese sono a carico dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale compila ogni cinque anni il bilancio tecnico del Fondo.

I rendiconti annuali e i bilanci tecnici sono sottoposti all'esame del Comitato speciale del Fondo ai sensi dell'art. 5, lettera g), della presente legge e sono comunicati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il primo bilancio tecnico sarà compilato alla data del 31 dicembre 1960.

CAPO II
Obbligo di iscrizione al Fondo

Art. 8.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo, con effetto dalla data di assunzione, tutti i dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, cui sia attribuibile la qualifica impiegatizia a norma del regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, compresi quelli facenti parte del personale subalterno (commessi, uscieri, fattorini), che abbiano superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono compresi fra i predetti dipendenti anche:

a) coloro che siano addetti ai servizi centrali esattoriali delle aziende appaltatrici;

b) coloro che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, salvo che il servizio stesso risulti prestato per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale;

c) coloro che sono in servizio presso esattorie in gestione provvisoria, delegata o di stralcio.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo i dipendenti assunti per lavori di carattere eccezionale o temporaneo ai sensi di particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

Art. 9.

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo anche i dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, semprechè il loro rapporto di lavoro sia regolato dai contratti collettivi della categoria esattoriale.

Sono invece esclusi dalla iscrizione i dipendenti adibiti ai servizi di cui sopra, ma con rapporto di lavoro disciplinato dai contratti collettivi del settore del credito.

TITOLO II
Modalità generali di calcolo e di versamento dei contributi

Art. 10.

Al finanziamento del Fondo si provvede:

1) per il trattamento integrativo di pensione, di cui all'art. 2, primo comma, punto 1), con un contributo calcolato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali e pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta agli iscritti ed indicata al punto 1) del successivo articolo 13;

2) per le prestazioni di capitale di cui all'art. 2, primo comma, punto 2):

a) con un contributo pari al 7,30 per cento della retribuzione indicata al punto 2) dell'art. 13 per la costituzione, mediante capitalizzazione finanziaria, della parte di capitale commisurata alla indennità di anzianità e per garantire, con assicurazione temporanea di gruppo, la integrazione dell'indennità di anzianità nei casi di invalidità e morte.

Le modalità per il calcolo del premio relativo alla predetta assicurazione e per la conseguente riparti-

zione del contributo tra capitalizzazione finanziaria e assicurazione saranno stabilite nella convenzione di cui all'art. 47;

b) con un contributo, a carattere temporaneo, pari al 2,70 per cento della retribuzione sopra indicata, destinato a capitalizzazione finanziaria, per consentire il raggiungimento dell'equilibrio tra le disponibilità realizzate mediante la capitalizzazione e le prestazioni dovute.

Insieme con i contributi di cui sopra il datore di lavoro deve versare, per gli iscritti al Fondo, i contributi previsti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dal regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni.

I versamenti di tutti i contributi di cui al presente articolo debbono essere effettuati dal datore di lavoro a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dallo Istituto nazionale della previdenza sociale ed approvate dal Comitato speciale del Fondo, ai sensi dell'art. 5, lettera *c*) della presente legge.

Art. 11.

Qualora il versamento dei contributi al Fondo avvenga oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, ma entro i dodici mesi successivi a quello in cui è sorto l'obbligo del versamento stesso, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora calcolato ad un saggio superiore di una unità a quello ufficiale di sconto, ed in ogni caso non inferiore al 6 per cento in ragione di anno, dalla scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.

Qualora il versamento venga effettuato oltre il predetto termine, i contributi di cui ai punti 1) e 2) del precedente articolo debbono essere calcolati con le aliquote in vigore nei periodi ai quali i contributi stessi si riferiscono e sulla base dell'ultima retribuzione mensile percepita dall'iscritto alla data dell'accertamento dell'omissione.

In ogni caso è dovuta una somma non inferiore allo importo dei contributi calcolati nella misura e sulle retribuzioni relative al periodo cui i contributi stessi si riferiscono, maggiorati dell'interesse di mora.

Qualora i contributi dovuti all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti siano prescritti ai sensi delle norme sull'assicurazione stessa, è devoluta al Fondo, in aggiunta ai contributi di cui ai precedenti commi, una somma pari al doppio dell'importo dei contributi prescritti relativi alla predetta assicurazione obbligatoria.

Art. 12.

Entro il 31 dicembre 1963, i contributi di cui ai nn. 1) e 2) del primo comma del precedente articolo 10 possono essere variati in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Comitato di cui al precedente art. 4.

Art. 13

I contributi di cui al primo comma, punti 1) e 2) dell'art. 10 vanno calcolati sulla retribuzione complessivamente corrisposta agli iscritti.

Per retribuzione agli effetti sopra indicati si intende:

1) relativamente al contributo per il trattamento integrativo di pensione di cui al punto 1) del predetto art. 10: lo stipendio e gli altri elementi del trattamento economico a carattere continuativo e di ammontare determinato non aventi natura di rimborso spese previsti dai contratti collettivi di categoria. Sono escluse le seguenti indennità particolari: eventuali assegni integrativi degli assegni familiari, indennità di rischio, indennità di trasporto o concorso spese tranviarie e quanto altro corrisposto a titolo di rimborso spese anche parziale.

Rimangono pure escluse le speciali indennità corrisposte *pro tempore* per l'esercizio di particolari funzioni o mansioni ovvero connesse a determinate destinazioni di locali, salvo che nei contratti collettivi non vengano espressamente indicate come computabili ai fini delle prestazioni integrative di pensione.

Per gli ufficiali esattoriali ed i messi notificatori la retribuzione annua, ai fini di cui sopra, comprende altresì l'importo delle somme eventualmente percepite, anche in via forfettaria, a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compensi per atti notificati, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese.

Per i collettori preposti a gestioni esattoriali la retribuzione annua comprende anche l'intero importo delle somme eventualmente percepite a titolo di partecipazione sui diritti di tariffa, sempreché tale partecipazione competa in base a contratto collettivo aziendale di lavoro.

Qualora la retribuzione annua ragguagliata a mese risulti inferiore a L. 20.000, il contributo è sempre commisurato su tale limite minimo;

2) relativamente ai contributi per le prestazioni di capitale di cui al punto 2) dell'art. 10:

tutti gli elementi della retribuzione computabili ai fini della liquidazione della indennità di anzianità ai sensi dell'art. 2121 del Codice civile.

Art. 14.

In relazione a quanto previsto dall'art. 5, lettera *d*) e dagli articoli 13, 23 e 41, i contratti collettivi di categoria devono essere depositati in copia presso il Fondo entro trenta giorni dalla data della loro stipulazione.

L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze sindacali delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali l'obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, si applica la penalità prevista dal successivo art. 75, terzo comma.

TITOLO III

Norme relative al trattamento di pensione

CAPO I

Contribuzione per il trattamento di pensione

Art. 15.

Il contributo dovuto al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, ai sensi del primo comma, punto 1), dell'art. 10, è per tre quinti a carico del datore di lavoro e per due quinti a carico del lavoratore.

E' fatto obbligo al datore di lavoro di provvedere al versamento dell'intero contributo, con diritto di rivalsa

per il recupero delle quote a carico del lavoratore, mediante trattenuta sulle retribuzioni.

Il datore di lavoro non può esercitare il diritto di rivalsa, di cui al precedente comma, se non limitatamente al periodo di servizio cui si riferisce la retribuzione sulla quale viene operata la trattenuta, salvo che per i contributi relativi al periodo di prova.

Il contributo di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, versato per coloro che sono iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, è destinato al trattamento stabilito nel successivo articolo 33.

Art. 16.

In caso di cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo almeno dieci anni di contribuzione effettiva al Fondo, l'iscritto, che non abbia ancora raggiunto i requisiti di contribuzione e di età per il diritto alla pensione di vecchiaia, può chiedere di continuare volontariamente la contribuzione al Fondo medesimo.

L'iscritto che non si rioccupi in attività soggetta allo obbligo dell'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti o di forme sostitutive della stessa, non può effettuare la prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo ai sensi del precedente comma, se non effettua contemporaneamente la prosecuzione nell'anzidetta assicurazione obbligatoria.

Sono esclusi dalla facoltà della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo coloro che sono iscritti al Fondo stesso per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età.

La domanda di prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo è valida anche per la prosecuzione volontaria dei versamenti di contributo nell'assicurazione obbligatoria e deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.

L'autorizzazione alle prosecuzioni volontarie è unica e decorre dal primo giorno del trimestre in corso alla data della domanda.

Art. 17.

L'iscritto autorizzato alla prosecuzione volontaria ai sensi del precedente articolo deve versare, per il trattamento integrativo di pensione e per l'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, un contributo complessivo mensile di ammontare pari all'importo dei contributi previsti dal primo comma, n. 1), e secondo comma dell'art. 10, della presente legge, calcolato su un dodicesimo della retribuzione ottenuta ragguagliando ad anno la retribuzione dell'ultimo mese di contribuzione obbligatoria. Ai fini del calcolo della quota di contributo dovuta al « Fondo adeguamento pensioni » di cui alla legge 4 aprile 1952, n. 218, si applica la riduzione prevista nell'art. 7 della legge stessa.

I versamenti volontari del predetto contributo complessivo debbono essere effettuati a periodi trimestrali e secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sentito il Comitato speciale di cui all'art. 4 della presente legge.

Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre a cui si riferiscono, l'iscritto è tenuto a corrispondere l'interesse di mora al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, dalla data di scadenza del trimestre.

I contributi versati volontariamente al Fondo in conformità alle norme della presente legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli obbligatori; i contributi versati in difformità sono rimborsati senza corresponsione di interessi.

Art. 18.

I versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto, per un rapporto di lavoro in atto, è soggetto all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonchè durante i periodi riconosciuti utili a norma di legge per detta assicurazione ai fini del diritto a pensione e della misura di essa.

L'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria del versamento dei contributi e che sospenda il versamento stesso, trascorso un anno dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato, decade dal diritto alla prosecuzione volontaria per il trattamento integrativo di pensione e non può effettuare versamenti a copertura dei periodi scoperti di contribuzione.

Qualora si verifichi la decadenza di cui al precedente comma del presente articolo, la prosecuzione volontaria nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta regolata dalle relative norme.

Art. 19.

Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, che siano contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, sono dovuti i contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sia per le prestazioni di capitale, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore se non fosse rimasto assente.

Non sono dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti quando in detta assicurazione i periodi di assenza siano riconosciuti utili a norma di legge, ai fini del diritto alla relativa pensione ed alla misura della stessa.

La quota parte dei suddetti contributi a carico del lavoratore sarà anticipata dalla azienda salvo rivalsa sulle prime competenze dovute al lavoratore e, nel caso di mancata ripresa del servizio con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro, sulle eventuali competenze maturate e non riscosse dal lavoratore stesso e sulla eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di insufficienza delle predette competenze ed indennità, il recupero sarà effettuato dal Fondo, per conto dell'azienda, sulle prestazioni di capitale.

E' esclusa la possibilità di recupero della quota dei suddetti contributi a carico del lavoratore sulla indennità sostitutiva del preavviso e sulle prestazioni di capitale, qualora la cessazione dal servizio avvenga per morte.

Art. 20.

L'iscritto, dopo almeno due anni di contribuzione effettiva nel Fondo, può ottenere di versare, ai fini del trattamento di pensione, i contributi per i periodi di assenza dal lavoro senza retribuzione, contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, purchè ne faccia domanda al Fondo durante l'assenza

o entro il termine perentorio di tre mesi dal giorno in cui l'assenza è cessata e comunque prima della presentazione della domanda di pensione.

L'iscritto che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma deve versare a proprio carico il contributo per il trattamento integrativo di pensione e quello relativo all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. I contributi sono dovuti sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente.

Non è dovuto il contributo per l'assicurazione obbligatoria qualora i periodi di assenza siano riconosciuti utili in detta assicurazione a norma di legge, ai fini del diritto alla pensione e della misura della stessa.

Ove i contributi siano versati dopo trascorso un mese dalla scadenza del trimestre al quale si riferiscono, è dovuto sui contributi stessi l'interesse di mora al saggio del 3,50 per cento in ragione d'anno.

CAPO II

Norme relative alla liquidazione della pensione diretta

Art. 21.

Gli iscritti al Fondo hanno diritto alla pensione annua complessiva di cui all'art. 3 qualora abbiano cessato di prestare servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, sempreché:

1) possano far valere almeno 15 anni di contribuzione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55, se donne;

2) possano far valere almeno 5 anni di contribuzione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purchè la invalidità si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della prosecuzione volontaria della contribuzione al Fondo e la domanda di pensione sia stata presentata entro un anno dalla cessazione del servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo versato.

La pensione per invalidità è dovuta qualunque sia il periodo di contribuzione quando la invalidità stessa è derivata da causa di servizio.

Gli iscritti per la prima volta al Fondo dopo compiuto il 50° anno di età non hanno diritto al trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo stesso, ma, in sostituzione di detto trattamento, hanno diritto a quello previsto dal successivo art. 33, nonchè alla pensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e superstiti, ove siano in possesso dei relativi prescritti requisiti.

Art. 22.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità e della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dallo Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso, l'accertamento predetto è demandato, in via amministrativa, ad un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del Collegio medico è definitiva.

Art. 23.

All'iscritto che si trovi nelle condizioni previste nello art. 21 spetta una pensione annua complessiva d'importo pari a un trentacinquesimo del 63 per cento della retribuzione dell'ultimo mese di servizio ragguagliata ad anno, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo, con un massimo di 35. Le frazioni di anno si computano in dodicesimi, le frazioni di mese si trascurano.

La retribuzione utile ai fini del calcolo della pensione annua complessiva a norma del precedente comma non può essere di ammontare superiore alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio, maggiorata del 15 per cento. Ai soli fini del raffronto non si computano nelle retribuzioni le variazioni intervenute nelle stesse per effetto di variazioni nel costo della vita, ai sensi degli accordi sindacali sulla scala mobile.

Agli effetti dei precedenti comma, per retribuzione si intende quella stabilita dai contratti collettivi di categoria sulla quale sia stato versato il contributo ai sensi del secondo comma, punto 1), dell'art. 13 della presente legge. In mancanza di contratto collettivo, per retribuzione si intende quella sulla quale è stato versato il contributo.

Le somme eventualmente percepite dagli ufficiali esattoriali e dai messi notificatori a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa per atti esecutivi e di compenso per atti notificati si computano, esclusa la quota parte corrisposta a titolo di rimborso spese nell'importo medio annuo percepito nell'ultimo triennio. Analogo criterio di computo si segue per le somme eventualmente percepite dai collettori preposti alle gestioni esattoriali a titolo di partecipazione ai diritti di tariffa.

Qualora la retribuzione dell'iscritto all'atto della cessazione del servizio risulti superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di categoria per effetto di contratti di lavoro individuali o di concessioni *ad personam*, la parte di detta retribuzione eccedente quella prevista dai predetti contratti di categoria e sulla quale siano stati versati i contributi dovuti si computa per un importo corrispondente alla media annua delle eccedenze percepite negli ultimi cinque anni. Tale importo non potrà essere superiore all'eccedenza fruita dall'iscritto all'atto della cessazione dal servizio e, comunque, al 10 per cento della retribuzione prevista dai contratti collettivi di categoria.

Art. 24.

La pensione annua complessiva determinata a norma del precedente articolo comprende la pensione annua dovuta a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai contributi versati nell'assicurazione medesima a qualsiasi titolo, maggiorata di un dodicesimo del relativo importo ai sensi dell'art. 13 della legge 4 aprile 1952, numero 218.

Qualora la pensione annua complessiva liquidata ai sensi del precedente articolo non raggiunga la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione e l'iscritto possa far valere nell'assicurazione obbligatoria versamenti di contributi per rapporti di lavoro diversi da quello esattoriale o versamenti volontari relativi a periodi per i quali non

risulti effettuata alcuna contribuzione al Fondo, la predetta pensione complessiva è aumentata di una somma pari all'ammontare della quota di pensione dell'assicurazione obbligatoria corrispondente ai versamenti sopra indicati, fino a concorrenza della misura massima di trentacinque trentacinquesimi della retribuzione utile a pensione.

Qualora la pensione calcolata a norma del precedente articolo risulti d'importo inferiore all'ammontare della pensione dell'assicurazione obbligatoria indicata al primo comma del presente articolo, spetta all'iscritto una pensione d'importo pari a quest'ultima.

In caso di liquidazione della pensione per invalidità, fermo restando quanto previsto dal punto 2) dell'articolo 21, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, vengono maggiorati del 50 per cento quando risultino non superiori ai 12. Per periodi di contribuzione superiori, il computo viene effettuato su una base non inferiore ai 20 anni.

Se l'invalidità è dipendente da causa di servizio, gli anni di contribuzione, ai fini del calcolo della pensione annua complessiva, sono aumentati del 50 per cento. La pensione non può in ogni caso eccedere la misura massima di trentacinque trentacinquesimi del 63 per cento della retribuzione nè risultare minore della metà della medesima.

La pensione annua complessiva spettante all'iscritto ai sensi dell'art. 23 e del presente articolo non può essere comunque inferiore a L. 156.000 annue.

La pensione annua spettante all'iscritto al Fondo ai sensi della presente legge è corrisposta in ogni caso dal Fondo stesso, in tredici quote, di cui la 13ª in occasione delle festività natalizie.

La 13ª quota spetta solo a coloro che hanno diritto di percepire la mensilità di pensione relativa al mese di dicembre.

Art. 25.

La pensione annua complessiva determinata in relazione agli anni di contribuzione ai sensi delle disposizioni della presente legge, spettante all'iscritto ammesso alla prosecuzione volontaria, che abbia sospeso il versamento dei contributi volontari nell'assicurazione obbligatoria a seguito di reimpiego presso azienda non esattoriale come previsto dal primo comma dell'articolo 18, è diminuita di un importo pari alla differenza tra la pensione obbligatoria che sarebbe stata liquidata allo stesso se egli avesse continuato i versamenti volontari nell'assicurazione medesima e quella effettivamente liquidata, ove questa risulti di importo inferiore.

Art. 26.

Per gli iscritti di cui alla lettera *b*) dell'art. 8 che, pur avendo incarichi permanenti, prestano servizio intermittente, il calcolo della pensione annua complessiva prevista dalla presente legge, viene effettuato determinando:

a) gli anni di contribuzione utili ai fini del calcolo stesso, in numero pari al quoziente che si ottiene dividendo il totale delle giornate di lavoro effettuate nello intero periodo di iscrizione al Fondo per 312;

b) la retribuzione utile ai fini del suddetto calcolo, mediante ragguaglio ad anno della retribuzione dello ultimo mese, come se il servizio fosse stato prestato per l'intero mese.

Art. 27.

L'iscritto per il quale si sono verificati periodi di interruzione nella contribuzione al Fondo per cessazione del rapporto di lavoro, ha diritto ad una pensione complessiva pari alla somma delle quote di pensione calcolate in relazione agli anni di ogni singolo periodo di contribuzione continuativa al Fondo ed alla retribuzione finale di ciascun periodo.

Ai fini della determinazione della pensione massima nei casi in cui gli anni di contribuzione al Fondo siano superiori a 35, i periodi a retribuzione finale meno elevata si computano limitatamente agli anni necessari al raggiungimento di 35.

Le stesse norme si applicano nel caso in cui l'iscritto, dopo aver iniziata la contribuzione volontaria, si rioccupi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette. In tal caso è equiparato ad interruzione il passaggio dalla contribuzione volontaria a quella obbligatoria.

Il periodo di contribuzione si considera come non interrotto, ai fini del calcolo della pensione, quando il reimpiego presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette abbia luogo entro tre mesi dalla risoluzione del precedente rapporto di lavoro avvenuta per licenziamento non disciplinare.

Art. 28.

L'iscritto che alla data di iscrizione al Fondo sia già titolare della pensione di invalidità a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, conserva detta pensione e può ottenere il trattamento di pensione previsto dalla presente legge, concorrendo i requisiti da questa richiesti, soltanto per eventi che si verifichino successivamente all'iscrizione al Fondo.

Art. 29.

All'iscritto che cessa dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare non spetta il trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

L'iscritto ha diritto al rimborso dell'intero importo dei contributi da lui versati al Fondo, a qualsiasi titolo, per il trattamento integrativo di pensione ai sensi dello art. 10, primo comma, punto 1), senza corresponsione di interessi.

Tuttavia, all'iscritto che all'atto della cessazione dal servizio per licenziamento disciplinare abbia già maturato i requisiti di contribuzione e di età di cui al primo comma, punto 1), dell'art. 21, per la pensione di vecchiaia è concesso il suddetto trattamento integrativo di pensione a carico del Fondo.

Art. 30.

All'iscritto, che dopo aver ottenuto la liquidazione della pensione complessiva ai sensi dei precedenti articoli, si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette con diritto alla iscrizione al Fondo, viene sospesa la corresponsione della pensione stessa per tutta la durata del nuovo rapporto di lavoro.

La quota di detta pensione complessiva corrispondente alla pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti resta accreditata al Fondo con le riduzioni di cui all'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni.

Al termine del nuovo rapporto, la pensione dovuta all'iscritto medesimo si determina in base alle disposizioni del precedente art. 27.

La pensione come sopra determinata è comprensiva del supplemento della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dovuto ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, il cui importo è accreditato al Fondo.

Art. 31.

La pensione annua complessiva di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti previsti dall'art. 21.

La pensione annua complessiva per l'invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, ove questa sia posteriore alla data di presentazione della domanda.

L'iscritto decade dal diritto alla pensione complessiva di invalidità, qualora non cessi dal servizio entro un mese dalla data di ricezione della comunicazione del riconoscimento della invalidità.

Art. 32.

L'iscritto al Fondo che cessi dal prestare servizio alle dipendenze di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette prima di aver raggiunto il requisito minimo di contribuzione per la pensione di vecchiaia previsto dalla presente legge e non si avvalga o non possa avvalersi della facoltà della prosecuzione volontaria di cui all'art. 16, o, essendosene avvalso, sospenda i versamenti volontari prima di aver raggiunto il predetto requisito di contribuzione, conserva, per quattro anni dalla cessazione dal servizio o dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato, l'iscrizione al Fondo con i relativi diritti, sempreché non eserciti la facoltà di cui al comma successivo.

L'iscritto che si trovi nelle condizioni anzidette può chiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo ai sensi del primo comma, punto 1) dell'art. 10, senza interessi.

Il pagamento della predetta somma non può essere chiesto prima che sia decorso un anno dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dalla data cui si riferisce l'ultimo contributo volontario versato e non oltre un quinquennio dalle date predette.

Trascorso tale termine, l'importo dei contributi è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa (ruolo dei contributi riservati) con riferimento alla data di effettivo versamento dei contributi stessi al Fondo.

In caso di riassunzione in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette dopo che abbia avuto luogo il pagamento della somma di cui al secondo comma, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro o della cessazione della eventuale contribuzione volontaria, purchè ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda contemporaneamente a restituire l'importo della somma percepita, maggiorata dall'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno. Qualora i contributi siano stati trasferiti nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, essi verranno versati al Fondo, sempreché non abbiano dato luogo a prestazioni nell'assicurazione stessa. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

Art. 33.

I contributi di cui al primo comma, punto 1) dello art. 10, relativi al trattamento integrativo di pensione, versati per i dipendenti iscritti al Fondo per la prima volta dopo compiuto il 50° anno di età, vengono destinati a capitalizzazione finanziaria al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

Il capitale corrispondente è pagato all'iscritto o ai suoi superstiti aventi diritto a termini dell'art. 2122 del Codice civile, in aggiunta alle prestazioni di capitale, al momento della cessazione dal servizio.

CAPO III

Norme relative alla liquidazione delle pensioni di riversibilità e indirette

Art. 34.

Nel caso di morte del pensionato o di iscritto che sia deceduto per causa di servizio o che abbia almeno cinque anni di contribuzione di cui uno nel quinquennio precedente la morte, o che sia in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, spetta al coniuge, ai figli ed ai genitori una pensione di riversibilità o indiretta, quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale per sua colpa;

b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

c) che risultino trascorsi almeno sei mesi dalla data del matrimonio a quello della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del 50° anno di età dello iscritto, che esso sia di almeno un anno anteriore alla data della morte o che dopo il matrimonio sia nata prole ancorchè postuma, ovvero che la morte sia avvenuta per causa di servizio;

d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro ai sensi dell'articolo 21, punto 2) e sia a carico del coniuge;

2) per i figli:

che essi siano celibi o nubili ed abbiano età inferiore ai 21 anni; che, se maggiorenni, siano permanentemente inabili al lavoro e risultino a carico dello iscritto al momento del decesso. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'art. 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39 e successive modificazioni;

3) per i genitori:

a) che nè coniuge, nè figli superstiti abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, abbiano compiuto l'età di 65 anni;

c) che non siano titolari di pensione diretta obbligatoria corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e siano a carico dell'iscritto.

La morte si intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Per l'accertamento della dipendenza della morte da causa di servizio si applicano le

norme contenute nell'art. 22. Le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità dei figli e dei superstiti.

La domanda dei superstiti invalidi deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della morte dell'iscritto. Per i minori cui sia stata già liquidata la pensione indiretta o di riversibilità, il termine predetto decorre dal compimento del 21° anno di età.

Art. 35.

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente viene liquidata dal Fondo una pensione annua complessiva di riversibilità o indiretta, in ragione delle seguenti aliquote della pensione annua complessiva diretta liquidata all'iscritto o che sarebbe spettata allo stesso a norma della presente legge:

1) al coniuge, il 50 per cento;

2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 20 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, il trattamento globale di riversibilità o indiretto è calcolato secondo l'aliquota del 30 per cento per ciascun figlio, con il minimo del 50 per cento ove superstite sia un figlio soltanto.

Il trattamento complessivo per i genitori è stabilito nell'aliquota del 15 per cento per ciascuno.

Il trattamento complessivo per i superstiti non può essere in ogni caso di importo superiore a quello della pensione diretta.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta in costanza del rapporto di lavoro, le aliquote del trattamento complessivo ai superstiti sono calcolate in base al trattamento complessivo diretto che sarebbe spettato allo iscritto in caso di invalidità.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme precedenti.

Art. 36.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota della pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

Art. 37.

Cessa il diritto alla pensione di riversibilità o indiretta:

a) per la vedova, quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando abbia cessato di essere invalido o contragga matrimonio;

c) per i figli, quando abbiano compiuto l'età di 21 anni, salvo il caso di inabilità al lavoro o abbiano cessato di essere inabili o contraggano matrimonio.

Art. 38.

Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano per i superstiti i requisiti per il diritto alla pensione indiretta ai sensi dell'art. 34 della presente legge, spetta ai superstiti stessi, nell'ordine esclusivo seguente:

1) coniuge;

2) figli;

3) genitori;

una indennità *una tantum* pari al 75 per cento dello importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione, di cui al primo comma, punto 1) dell'art. 10, maggiorati dei relativi interessi.

Qualora manchino i superstiti aventi diritto alla pensione indiretta o alla indennità *una tantum*, questa è corrisposta ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili di età inferiore ai 21 anni ed a totale carico dell'iscritto o, se di età superiore, invalidi al lavoro ai sensi dello art. 21, ed a carico dell'iscritto al momento del decesso.

CAPO IV

Norme relative alle variazioni delle pensioni in relazione alle variazioni del costo della vita

Art. 39.

Qualora l'indice generale del costo della vita, calcolato dall'Istituto centrale di statistica, subisca variazioni in aumento o in diminuzione pari o superiore al 12 per cento del suo valore alla data del 1° gennaio 1956, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, ad una corrispondente variazione della misura delle pensioni in corso alla data della variazione del numero indice del costo della vita.

Analogamente si provvederà all'adeguamento delle pensioni in corso ogni volta che dalla data dell'ultima revisione si sarà verificata una ulteriore variazione del 12 per cento sempre riferita al valore del predetto indice del costo della vita al 1° gennaio 1956.

Per le pensioni liquidate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1956 e la prima revisione delle pensioni e tra l'una e l'altra delle successive si terrà conto, ai fini dell'adeguamento, unicamente delle variazioni intervenute posteriormente alla data di decorrenza della pensione.

Le variazioni delle pensioni hanno effetto dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia raggiunta.

TITOLO IV

Norme relative alle prestazioni di capitale

CAPO I

Contribuzioni per le prestazioni di capitale

Art. 40.

I contributi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del punto 2) dell'art. 10, sono a totale carico del datore di lavoro.

CAPO II

Norme relative alla liquidazione delle prestazioni di capitale

Art. 41.

Il capitale di cui al primo comma, punto 2), dello art. 2 è commisurato:

1) per gli iscritti, il cui rapporto di lavoro venga a cessare per morte o a seguito di riconosciuta invalidità permanente, all'intero ammontare dell'indennità di anzianità dovuta a termini dei contratti collettivi di

lavoro di categoria o dei regolamenti aziendali con la aggiunta di dieci mensilità di retribuzione, a titolo di integrazione.

Il capitale complessivamente spettante agli aventi diritto non può superare l'importo di trenta mensilità, salvo che al momento della morte o della cessazione dal servizio a seguito di invalidità non sia maturato per l'iscritto il diritto ad una indennità di anzianità superiore.

Qualora l'iscritto abbia il coniuge e un figlio minore ovvero solo il coniuge o solo un figlio minore, il capitale come sopra determinato viene integrato di due mensilità.

Qualora i figli minori siano più di uno, oltre l'integrazione predetta è dovuta una ulteriore mensilità per ogni figlio minore oltre il primo.

Il capitale complessivo non può tuttavia superare lo importo di 35 mensilità, salvo che per l'iscritto non sia maturato il diritto ad una indennità di anzianità di importo superiore.

Le integrazioni previste del presente articolo non spettano qualora l'iscritto non abbia compiuto sei mesi di servizio o abbia superato il 65° anno di età. In ogni caso il capitale complessivo da liquidare agli aventi diritto non potrà eccedere, per effetto delle integrazioni stesse, l'importo delle indennità di anzianità che sarebbe stato corrisposto all'iscritto qualora il suo rapporto di lavoro fosse continuato fino al 65° anno di età.

Ai fini della determinazione delle prestazioni integrative, l'indennità di anzianità si considera commisurata, in ogni caso, all'importo di una mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio;

2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare delle indennità di anzianità in quanto dovuta.

Art. 42.

In caso di morte dell'iscritto, il capitale di cui allo ultimo comma dell'art. 2 viene corrisposto:

per la parte commisurata all'indennità di anzianità, agli aventi diritto ai termini dell'art. 2122 del Codice civile;

per la restante parte corrispondente alle integrazioni di cui al punto 1) dell'art. 41, al coniuge, ai figli minori, e, se viventi a carico, ai figli maggiorenni, ai genitori e agli altri parenti entro il 2° grado; la ripartizione è fatta in parti uguali.

Art. 43.

Il credito per le prestazioni di capitale si prescrive col decorso di cinque anni dalla data di cessazione dal servizio dell'iscritto anche nei confronti dei superstiti aventi diritto.

Art. 44.

Nei casi di cessazione dal servizio per dimissioni, le prestazioni di capitale all'iscritto vengono liquidate in misura pari:

a mezza mensilità di retribuzione per ogni anno di servizio, se l'iscritto abbia meno di dieci anni di servizio, ma più di due; al trattamento previsto per il caso di licenziamento non disciplinare se l'iscritto abbia una anzianità di servizio superiore ai dieci anni.

Nei casi di dimissioni del personale femminile per matrimonio, le prestazioni di capitale non potranno essere d'importo inferiore alla indennità di anzianità prevista per i casi di licenziamento dai contratti collettivi di lavoro e dai regolamenti aziendali, purchè il matrimonio sia celebrato entro i sei mesi precedenti o successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Lo stesso trattamento spetta al personale femminile che risolva il rapporto in dipendenza dello stato di gravidanza o di puerperio, a condizione che la risoluzione avvenga durante il periodo di gravidanza o entro un anno dalla nascita del figlio ai sensi dell'art. 15 della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Nei casi di licenziamento disciplinare non viene liquidata all'iscritto alcuna prestazione di capitale.

Art. 45.

Le prestazioni di capitale vengono liquidate dal Fondo all'iscritto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui il lavoratore si reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, per il computo delle indennità di anzianità, si tiene conto soltanto dell'anzianità maturata durante il nuovo rapporto di lavoro, mentre, ai fini della determinazione delle integrazioni previste dall'art. 41 per i casi di invalidità o di morte, si computa anche l'anzianità acquisita nei precedenti rapporti di lavoro esattoriale, salvo il minimo garantito dalle leggi in vigore.

Qualora il reimpiego abbia luogo dopo la risoluzione del rapporto di lavoro con la precedente azienda esattoriale avvenuta a seguito di licenziamento non disciplinare, il lavoratore può ottenere, ai fini delle prestazioni di capitale, il congiungimento dei due periodi di servizio sempre che il nuovo rapporto di lavoro abbia inizio non oltre 3 mesi dalla scadenza del periodo di preavviso oppure dalla data del licenziamento se è stata corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso.

La domanda per il congiungimento deve essere presentata dal lavoratore al Fondo entro il termine perentorio di 3 mesi dalla data del reimpiego, mediante lettera raccomandata. Per il periodo di interruzione sono dovuti dal lavoratore i contributi per le prestazioni di capitale di cui all'art. 10, n. 2) calcolati sull'ultima retribuzione goduta. Essi possono essere pagati contestualmente alla domanda oppure nel corso del successivo periodo di servizio; in tal caso però saranno gravati degli interessi del 4,50 per cento dal giorno della domanda a quello dell'effettivo versamento.

Qualora il lavoratore abbia già riscosso le prestazioni di capitale pertinenti al precedente rapporto, è tenuto ad effettuarne il rimborso al Fondo entro il termine perentorio di un mese dalla comunicazione della concessione del congiungimento, con l'aggiunta dei relativi interessi nella misura del 4,50 per cento dal giorno della riscossione.

Art. 46.

Nei casi in cui l'ultima retribuzione sulla quale si commisurano le prestazioni di capitale sia superiore alla media delle retribuzioni corrisposte nell'ultimo triennio maggiorata del 15 per cento escluse, ai soli fini del raffronto, le variazioni conseguenti alle modificazioni del costo della vita, o sia comprensiva di assegni *ad personam*, il Fondo liquida le prestazioni di capitale in base alla intera retribuzione.

Il Fondo assume l'onere delle prestazioni anzidette per la parte commisurata alla media delle retribuzioni percepite dall'iscritto negli ultimi tre anni di servizio, maggiorata del 15 per cento; ove l'ultima retribuzione sia comprensiva di assegni *ad personam*, per la parte commisurata alla retribuzione utile a pensione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23.

Per la differenza, il Fondo esercita rivalsa entro cinque anni verso il datore di lavoro. La garanzia sulla cauzione prestata dall'esattore o dal ricevitore delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per tale titolo.

Nei casi di morte o di invalidità, l'onere delle prestazioni di capitale è a totale carico del Fondo.

Capo III
Norme relative alla convenzione per la gestione delle prestazioni di capitali ed alle anticipazioni per acquisto di alloggi

Art. 47.

La convenzione prevista dall'art. 2, secondo comma, della presente legge è approvata dal Comitato speciale di cui all'art. 4.

In detta convenzione, oltre a quanto stabilito dallo art. 10, punto 2), lettera *a*), sarà previsto quanto segue:

1) relativamente alla capitalizzazione finanziaria: la possibilità di un aumento del saggio di capitalizzazione previsto dall'art. 6, lettera *b*), in correlazione all'incremento delle giacenze in capitalizzazione, nonchè l'estensione al Fondo degli eventuali benefici o maggiorazioni che l'Istituto nazionale delle assicurazioni concedesse ai propri assicurati;

2) relativamente all'assicurazione temporanea di gruppo: la tariffa di premio ed i criteri per la periodica revisione della stessa; l'incidenza delle spese di gestione e le norme per la ripartizione col Fondo degli eventuali utili di gestione da destinarsi a incremento dei Fondi capitalizzati.

Nella convenzione saranno inoltre stabilite le modalità per la riscossione dei contributi relativi alle prestazioni di capitale e per il pagamento delle prestazioni stesse; le modalità per la comunicazione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei dati contabili pertinenti alla capitalizzazione finanziaria e dell'assicurazione temporanea di gruppo, nonchè di tutti gli altri elementi necessari ai fini della compilazione dei rendiconti annuali e dei bilanci tecnici di cui all'art. 7.

Per le prestazioni ad esso affidate l'Istituto nazionale delle assicurazioni tiene una gestione contabile separata.

Alle variazioni del saggio di capitalizzazione ai sensi del secondo comma, punto 1), del presente articolo, si provvede, su proposta del Comitato speciale, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 48.

I lavoratori per i quali risulti maturata, ai fini della indennità di anzianità, un'iscrizione al Fondo di almeno 15 anni, possono ottenere dal Fondo stesso anticipazioni per l'acquisto di appartamenti ad uso di propria abitazione.

I capitali necessari per le suddette anticipazioni saranno prelevati dai fondi affidati per la capitalizzazione all'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Le modalità per la concessione delle anticipazioni e le relative garanzie saranno determinate dal Comitato speciale di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale delle assicurazioni e approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Il Comitato speciale stabilirà ogni anno l'importo massimo dei capitali da destinare alle suddette anticipazioni.

TITOLO V
Responsabilità solidale

Art. 49.

In caso di trapasso di gestione di esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, esperita inutilmente da parte del Fondo l'azione nei confronti dell'esattore o del ricevitore della gestione immediatamente precedente che non avesse versato in tutto o in parte i contributi dovuti con gli interessi di mora e le eventuali somme aggiuntive e penalità, il nuovo esattore o ricevitore è solidalmente responsabile con il predetto esattore o ricevitore inadempiente per il mancato versamento dei contributi relativi ai periodi di servizio compiuti durante la gestione precedente per i dipendenti mantenuti in servizio, limitatamente all'importo dei soli contributi calcolati nella misura in vigore nei periodi cui si riferiscono ed in relazione alle retribuzioni percepite dai lavoratori nei periodi stessi.

Il Fondo è tenuto a garantire agli iscritti o agli aventi diritto un capitale comprensivo dell'intero importo della indennità di anzianità e delle integrazioni dovute ai sensi dell'art. 41, anche se non siano stati versati in tutto o in parte i relativi contributi, ed ha azione di rivalsa nei confronti degli esattori o ricevitori inadempienti per i contributi, riferentisi ai periodi di servizio prestati presso ciascuno di essi, computati sulla ultima retribuzione percepita dagli iscritti all'atto della cessazione dal servizio, ferma restando la responsabilità solidale di cui al primo comma del presente articolo e fermo altresì quanto disposto dall'art. 11.

La garanzia sulla cauzione prestata dagli esattori o ricevitori delle imposte dirette è estesa al credito del Fondo per i suddetti titoli. Non è consentito lo svincolo della cauzione qualora l'esattore o ricevitore non esibisca una dichiarazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti che lo stesso è in regola con il versamento dei contributi dovuti ai sensi della presente legge.

TITOLO VI
Norme transitorie

Art. 50.

I dipendenti da esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, pur avendo incarichi permanenti, svolgano servizio intermittente per una durata inferiore alla media annua di 180 giorni ad orario normale, prevista dal punto *b*) dell'art. 8 e risultino iscritti al Fondo, continueranno in tale iscrizione a tutti gli effetti della presente legge, anche se la durata del successivo periodo di servizio intermittente rimanga inferiore alla predetta media.

Art. 51.

I dipendenti da Istituti di credito con rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi del settore del credito e adibiti ai servizi esattoriali, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo, continuano ad essere iscritti al Fondo stesso a tutti gli effetti.

Art. 52.

I dipendenti adibiti da Istituti di credito a servizi cumulativi di credito ed esattoria, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino iscritti al Fondo per la quota parte di retribuzione riconosciuta pertinente ai servizio esattoriale ai sensi dello art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, continuano ad essere iscritti al Fondo per la misura percentuale della retribuzione in atto alla suddetta data.

Il minimo di pensione previsto dall'art. 24 è ridotto, in tali casi, nella stessa misura percentuale della retribuzione riconosciuta pertinente al servizio esattoriale.

Art. 53.

Per coloro che, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età compresa tra i 50 ed i 55 anni, in deroga a quanto disposto dall'art. 33, i contributi per il trattamento integrativo di pensione di cui all'art. 10, comma primo, punto 1), continueranno ad essere trasferiti nell'assicurazione facoltativa, ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto non richieda la iscrizione nel ruolo della mutualità.

I contributi stessi sono attribuiti all'assicurazione facoltativa con riferimento alla data di versamento al Fondo e danno diritto allo iscritto alle prestazioni previste nelle norme relative all'assicurazione medesima.

Per coloro che anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono stati iscritti per la prima volta al Fondo in età superiore ai 55 anni trovano applicazione le norme di cui al precedente art. 33.

Art. 54.

Per gli iscritti al Fondo alla data del 1° gennaio 1956, i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione o con retribuzione ridotta, compiuti anteriormente alla data stessa, che a detta data siano già stati contrattualmente riconosciuti utili ai fini dell'anzianità, vengono considerati coperti da contribuzione sia agli effetti del trattamento integrativo di pensione sia a quelli delle prestazioni di capitale, di cui alla presente legge.

Art. 55.

Per gli iscritti al Fondo al 1° gennaio 1956 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in servizio e non abbiano ancora presentato domanda di pensione, la facoltà di copertura dei periodi di assenza contrattualmente non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità, prevista dall'art. 20, potrà essere esercitata, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge. I contributi previsti dall'articolo stesso dovranno essere versati in base alla retribuzione percepita all'atto della presentazione della domanda.

Art. 56.

Gli iscritti già cessati dal servizio alla data di pubblicazione della presente legge, che a tale data possano far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto di liquidare la pensione di invalidità, ai sensi dell'art. 21, anche se la invalidità non si sia verificata in costanza del rapporto di lavoro o della contribuzione volontaria.

In caso di morte di detti iscritti i superstiti hanno diritto di liquidare la pensione ai sensi dell'art. 31, anche se manchi l'anno di contribuzione nell'ultimo quinquennio.

Art. 57.

Gli iscritti al Fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, a favore dei quali risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti contributi per rapporti di lavoro diversi da quelli esattoriali anteriori alla data di iscrizione al Fondo o per rapporti di lavoro esattoriali anteriori al 1° gennaio 1923, ovvero per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione stessa anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se contemporanei alla iscrizione al Fondo, hanno diritto, oltre che alla pensione calcolata ai sensi dello art. 23, alla liquidazione a carico del Fondo di un supplemento pari al 20 per cento dei contributi base versati per i predetti periodi, con le maggiorazioni previste dall'art. 4 del regio decreto legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, nonchè con l'integrazione di cui all'art. 9 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, n. 1125, e successive modificazioni.

Tale supplemento viene corrisposto dalla data in cui risultino maturati i requisiti per la liquidazione della pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 58.

Gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, in caso di cessazione dal servizio, hanno diritto alla liquidazione della pensione annua complessiva di vecchiaia anche prima del 60° anno di età, purchè abbiano trenta anni di contribuzione e almeno 55 anni di età. Ove si tratti di mutilati o invalidi di guerra, il periodo di contribuzione richiesto è ridotto a 20 anni.

Il diritto previsto dal precedente comma di ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia fra il 55° ed il 60° anno di età è esteso anche agli iscritti già cessati dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che a tale data possono far valere almeno venti anni di contribuzione al Fondo, purchè siano trascorsi dall'ultima contribuzione tanti anni quanti ne occorrono, in aggiunta agli anni di contribuzione effettiva, per raggiungere il numero di trenta.

Per la determinazione della misura della pensione spettante agli iscritti di cui al presente articolo, si applicano le norme previste dalla presente legge.

Il Fondo sopporta per intero l'onere delle pensioni di cui al presente articolo finchè, in favore del pensionato o dei suoi superstiti, non sia maturato il diritto alla liquidazione della pensione nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Appena maturato tale diritto, detta assicurazione obbligatoria accredita al Fondo la pensione a suo carico.

Art. 59.

Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni

di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidità non potrà essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'art. 23.

Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opzione prevista dagli articoli 36 e 37 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota è elevata al 45 per cento.

Art. 60.

In deroga a quanto stabilito dall'art. 27, nei riguardi degli iscritti al Fondo che abbiano conseguito o conseguano il diritto a pensione dopo il 31 dicembre 1955 e che anteriormente alla data stessa abbiano avuto periodi di interruzione nella contribuzione a causa di cessazione del rapporto di lavoro, o cessazione della contribuzione volontaria, seguìti da reimpieghi presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, la pensione da liquidarsi verrà computata, per la parte relativa ai periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1956, in base alla retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi nel mese di gennaio 1956 o, se a tale data la contribuzione era interrotta, in base alla retribuzione iniziale del primo reimpiego dopo la data stessa o, se il reimpiego non abbia avuto luogo, in base alla ultima retribuzione sulla quale sono stati versati i contributi al Fondo.

Art. 61.

Gli iscritti al Fondo che, alla data d'entrata in vigore della presente legge, sono titolari di pensioni della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, già liquidate o in corso di liquidazione, conservano il diritto alle pensioni stesse fino a quando non maturino il diritto alla liquidazione della pensione complessiva prevista dalla presente legge.

Art. 62.

Per gli iscritti al Fondo, in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, che, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni calcolate ai sensi degli articoli 23 e 24 della presente legge, tenuto conto del minimo garantito dall'art. 59, verranno maggiorate del 10 per cento.

Art. 63.

Qualora nei confronti dei lavoratori dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette, anche se non più in servizio, non risultino versati, per periodi di lavoro esattoriale con diritto alla iscrizione al Fondo, compresi tra il 9 luglio 1932 ed il 31 dicembre 1955, i contributi dovuti al Fondo stesso per le prestazioni di pensione di cui all'art. 12, punto 1) del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore delle imposte dirette alle cui dipendenze i predetti periodi di lavoro risultino prestati è tenuto alla regolarizzazione della posizione contributiva per i periodi stessi, ai fini del trattamento di pensione, alle condizioni e nei limiti seguenti:

a) se per i periodi sopra indicati risultino versati i contributi al Fondo per l'assicurazione mista sulla vita di cui al citato regolamento, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi dovuti al Fondo sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione alle retribuzioni percepite dal lavoratore nei periodi stessi, a condizione che sia presentata al Fondo richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, i contributi sono calcolati con i criteri di cui alla successiva lettera *b*). Dall'importo dei contributi dovuti ai sensi della presente lettera *a*) è dedotto l'ammontare dei contributi eventualmente già versati nella citata assicurazione obbligatoria;

b) se per i periodi suindicati non risulti versato alcun contributo nè al Fondo, nè nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale, i contributi sono calcolati nella misura in vigore nei periodi da regolarizzare ed in relazione all'ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data della regolarizzazione. La regolarizzazione per i periodi di cui alla presente lettera *b*) è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4.

L'importo dei contributi calcolati, ai sensi della precedente lettera *a*), in relazione alla retribuzione percepita dal lavoratore nei periodi da regolarizzare è maggiorato degli interessi composti al saggio del 5.50 per cento in ragione di anno.

L'esattore o ricevitore delle imposte dirette è tenuto a regolarizzare, alle condizioni sopra indicate, i periodi di servizio prestati dal lavoratore alle sue dipendenze, versando l'intero importo dei contributi, salvo diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore, per la quota a carico dello stesso, nei soli casi di cui alla lettera *a*).

Egli decade dal predetto diritto di rivalsa, ove non presenti la richiesta di regolarizzazione entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 64.

E' data facoltà al lavoratore, che si trovi nelle condizioni previste nel precedente articolo, di regolarizzare, ai fini del trattamento di pensione, la propria posizione contributiva presso il Fondo per i periodi indicati nell'articolo stesso, a condizione che ne faccia richiesta al Fondo, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e versi l'intero importo dei contributi calcolati in base alla lettera *a*) del precedente art. 63, maggiorati degli interessi composti al saggio del 5,50 per cento, in ragione di anno, per i periodi coperti di contribuzione nel Fondo per l'assicurazione mista sulla vita o nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; in base alla lettera *b*) dello stesso art. 63, per i periodi per i quali non risulti versato alcun contributo.

La regolarizzazione di detti ultimi periodi è condizionata al parere favorevole del Comitato speciale di cui all'art. 4.

Il lavoratore che si avvalga della facoltà di cui al precedente comma ha diritto al rimborso della quota di contributi a carico del datore di lavoro, nei casi di cui alla lettera *a*), ed all'intero importo dei contributi

stessi, nei casi di cui alla lettera b) dell'art. 63, qualora detti contributi a carico del datore di lavoro siano recuperati dal Fondo.

Il lavoratore in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data del 31 dicembre 1955, o, se assunto successivamente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può riscattare presso il Fondo, ai fini del trattamento di pensione, periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932 e periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, a condizione che ne faccia richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Comitato speciale di cui al precedente art. 4.

Il lavoratore che si avvale della facoltà di cui al precedente comma deve versare, a suo completo carico, l'intero importo dei contributi per il trattamento di pensione, secondo le seguenti norme:

1) per i periodi di servizio presso esattorie delle imposte dirette, compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1932, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della retribuzione percepita nei periodi stessi e sono maggiorati dell'interesse al saggio del 5,50 per cento in ragione di anno, qualora per detti periodi risulti versato al Fondo il contributo unico di cui all'art. 28 del regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, o risultino versati contributi nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti per rapporto di lavoro esattoriale; con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto, qualora per i predetti periodi non risulti versato alcun contributo nè al Fondo, nè all'assicurazione obbligatoria;

2) per i periodi di servizio presso ricevitorie delle imposte dirette compresi tra il 1° gennaio 1923 e l'8 luglio 1937, i contributi sono calcolati con le aliquote in vigore nei periodi da regolarizzare e sulla base della ultima retribuzione percepita dal lavoratore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Dall'importo dei contributi calcolati secondo le norme di cui al precedente comma è dedotto l'ammontare dei contributi che risultino eventualmente versati nella assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in corrispondenza agli stessi periodi, per rapporto di lavoro esattoriale.

Art. 65.

Qualora nei confronti dei lavoratori in servizio presso esattorie o ricevitorie delle imposte dirette alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino periodi di lavoro esattoriale per i quali non siano stati versati in tutto o in parte i contributi per l'assicurazione mista sulla vita di cui al regolamento approvato con il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, l'esattore o ricevitore dal quale i lavoratori dipendono è tenuto a provvedere, entro sei mesi dalla data predetta, alla regolarizzazione dei periodi stessi, mediante versamento di una somma pari all'intero importo della indennità di anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge per i periodi di servizio prestato alle sue dipendenze scoperti di contributo.

A richiesta dell'esattore o ricevitore interessato il versamento della somma dovuta ai sensi del presente articolo può essere effettuato mediante rateizzazione in venti trimestralità, maggiorata del saggio di interesse del 5,50 per cento in ragione di anno.

Qualora l'esattore o ricevitore sia tenuto a regolarizzare presso il Fondo la posizione contributiva dei propri dipendenti sia per il trattamento di pensione, ai sensi del precedente art. 63, sia per il trattamento garantito con assicurazione mista sulla vita ai sensi del presente articolo, deve effettuare la regolarizzazione stessa congiuntamente per ambedue i citati trattamenti.

Art. 66.

Per la regolarizzazione presso il Fondo dei periodi di servizio compresi tra il 1° gennaio 1956 e la data di entrata in vigore della presente legge agli effetti del trattamento di pensione, il termine di cui al secondo comma dell'art. 11 decorre dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 67.

I trattamenti complessivi di pensione spettanti ai titolari di pensioni di vecchiaia e invalidità liquidate dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, sono riliquidati, con effetto dal 1° gennaio 1956, sostituendo agli importi di pensione indicati nell'art. 8 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, quelli stabiliti nella seguente tabella:

	Classe di importo della pensione base annua					Importo annuo del nuovo trattamento complessivo di pensione
1ª		fino	a L.	499	L.	156 000
2ª	da L.	500	»	999	»	182.000
3ª	»	1.000	»	1.499	»	208 000
4ª	»	1.500	»	2.499	»	234 000
5ª	»	2.500	»	3.499	»	260.000
6ª	»	3.500	»	4.999	»	299.000
7ª	»	5.000	»	6.499	»	338.000
8ª	»	6.500	»	7.999	»	377.000
9ª	»	8.000	»	9.999	»	416 000
10ª	»	10.000	»	11.999	»	442.000
11ª	»	12.000	»	14.999	»	468.000
12ª	»	15.000	»	17.999	»	481.000
13ª	»	18.000	»	23.999	»	494 000
14ª	»	24.000	»	29.999	»	507.000
15ª	»	30.000	»	41.999	»	520 000
16ª	»	42.000	»	53.999	»	533 000
17ª	»	54.000	»	65.999	»	546 000
18ª	»	66.000 in poi			»	559.000

Il trattamento complessivo di pensione spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella liquidata o che sarebbe spettata allo iscritto con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950, è determinato, con effetto dal 1° gennaio 1956 o dalla decorrenza della pensione di riversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo la tabella precedente, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.

Il predetto nuovo trattamento complessivo di pensione diretta o indiretta o di riversibilità comprendente anche la quota di pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i super-

stiti accreditata al Fondo ai sensi dell'art. 80, viene pagato dal Fondo stesso suddiviso in 13 quote, con le modalità previste dall'art. 24.

Art. 68.

Le pensioni dirette dovute dal Fondo con decorrenza da data successiva al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956 vengono riliquidate, con decorrenza dal 1° gennaio 1956, in base a tanti trentacinquesimi, quanti sono gli anni di contribuzione, del 63 per cento della retribuzione prevista dall'art. 3 della legge 2 settembre 1951, n. 1101, sulla quale è stata calcolata la pensione in godimento, maggiorata della seguente percentuale, a seconda dell'anno di decorrenza della pensione:

1950		24,50%
1951		14 —%
1952		8,60%
1953		8,30%
1954		
	fino al 31 maggio	5,70%
	dal 1° giugno	4,20%
1955		1,50%

La pensione così riliquidata, che non potrà essere comunque inferiore alla pensione in godimento aumentata della suddetta percentuale, viene ulteriormente maggiorata del 2,50 per cento a decorrere dal 1° novembre 1956.

Nei riguardi degli iscritti al Fondo cessati dal servizio anteriore al 1° gennaio 1950, che abbiano ottenuto la riliquidazione della pensione a carico del Fondo con decorrenza successiva a tale data, il nuovo trattamento complessivo di pensione risultante dalla riliquidazione di cui al presente articolo, non potrà essere comunque inferiore a quello assicurato con l'art. 67 agli iscritti che fruiscono di pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1950.

Il trattamento complessivo spettante ai superstiti, la cui pensione derivi da quella riliquidata o che sarebbe spettata all'iscritto con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1949 e anteriore al 1° gennaio 1956, è determinato, con effetto da quest'ultima data, o dalla decorrenza della pensione di riversibilità, se posteriore, applicando al corrispondente trattamento diretto, calcolato secondo le norme del presente articolo, le percentuali di cui all'art. 35 della presente legge.

Art. 69.

Le pensioni a carico del Fondo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1955, liquidate in via provvisoria, vengono riliquidate in base alle norme della presente legge.

Agli importi delle suddette pensioni così riliquidate, dovute con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, si applica, con decorrenza da quest'ultima data, una maggiorazione del 2,50 per cento.

Art. 70.

Per i titoli di pensione alla data di entrata in vigore della presente legge, che ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, abbiano optato per il trattamento previsto dal regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, le pensioni riliquidate secondo quanto disposto dagli articoli 67, 68 e 69 vengono maggiorate del 10 per cento.

Art. 71.

I nuovi trattamenti complessivi di pensione risultanti dalle riliquidazioni previste dalla presente legge per le pensioni dovute dal Fondo con decorrenza anteriore al 1° novembre 1956, s'intendono comprensivi delle quote di pensione relative alle maggiorazioni di contingenza per persone a carico e delle quote di pensione e di indennità di anzianità relative alla indennità di mensa, anche per i periodi anteriori alla predetta data.

Salvo quanto previsto all'art. 72, nessun contributo è dovuto sulle maggiorazioni di contingenza per persone a carico per i periodi in cui dette maggiorazioni vennero corrisposte, nonchè sull'intero importo della indennità di mensa fino al 31 maggio 1954 e sulla quota parte di essa non assoggettata a contribuzione nel periodo dal 1° giugno 1954 al 31 ottobre 1956.

Art. 72.

Ai dipendenti da esattorie o ricevitorie delle imposte dirette cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1956, che all'atto della cessazione fruivano di maggiorazioni di contingenza per familiari a carico, verrà corrisposta, a carico del Fondo, una integrazione della indennità di anzianità liquidata dal Fondo, pari alle maggiori somme che sarebbero state loro corrisposte per i predetti titoli ove si fosse tenuto conto delle maggiorazioni di contingenza.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge, all'onere derivante dalle suddette integrazioni si provvede mediante un contributo straordinario a carico delle aziende esattoriali da determinarsi al termine di ogni anno, in via consuntiva, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 4.

Art. 73.

I contratti collettivi di categoria in atto alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere depositati in copia al Fondo entro trenta giorni dalla data stessa.

L'obbligo del deposito incombe alle rappresentanze delle aziende esattoriali. Per i contratti aziendali lo obbligo incombe alle singole aziende stipulanti.

TITOLO VII

Norme generali e finali

Art. 74.

Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e, in genere, l'attuazione delle disposizioni della legge stessa, è ammesso ricorso, in via amministrativa, al Comitato speciale di cui all'art. 4.

Per il procedimento amministrativo e per i ricorsi all'autorità giudiziaria, si osservano i termini di cui alla legge 5 febbraio 1957, n. 18.

Art. 75.

Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

Le somme aggiuntive previste da detto articolo per i casi di ritardato versamento in tutto o in parte dei contributi non sono dovute dalle aziende quando, per effetto dell'applicazione della norma di cui al secondo e terzo comma dell'art. 11 della presente legge, le aziende stesse vengono a versare complessivamente somme d'importo superiore a quelle risultanti dall'applicazione del predetto art. 23.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui allo art. 14 ed all'art. 73 della presente legge, concernenti l'obbligo del deposito dei contratti collettivi presso il Fondo, si applica l'ammenda prevista al terzo comma del citato art. 23, nella misura stabilita dal Comitato speciale di cui all'art. 4.

Nelle contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, si applicano le norme di cui agli articoli 41 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti allo Istituto nazionale della previdenza sociale, che li accredita al Fondo.

Art. 76.

Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non sono in contrasto con le disposizioni della legge stessa, le norme del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare si intendono richiamate:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura della invalidità;

b) le norme concernenti i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali previste negli articoli 109 e 122 del citato regio decreto-legge; nonchè, per le prestazioni, le norme contenute negli articoli 124 e seguenti dello stesso regio decreto-legge;

c) le norme riguardanti la prescrizione delle prestazioni, escluse quelle concernenti la prescrizione dei contributi;

d) la norma contenuta nell'art. 128 del citato regio decreto-legge.

I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive, e i crediti derivanti dall'azione di rivalsa, nonchè quelli per le spese relative, sono muniti del privilegio stabilito nell'art. 2753 del Codice civile.

Art. 77.

La riduzione prevista dall'art. 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alla intera pensione complessiva liquidata ai sensi della presente legge, qualora il titolare si rioccupi alle dipendenze di azienda non esattoriale.

Art. 78.

Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101, è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

E' altresì soppresso il Fondo d'integrazione di cui allo art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, modificato con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460.

Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attività e nelle passività dei Fondi soppressi.

Art. 79.

Sono abrogati il regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, il decreto luogotenenziale 25 marzo 1946, n. 368, il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1948, n. 1460, la legge 2 settembre 1951, n. 1101, ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 80.

Il Fondo provvede a versare, per i propri iscritti, alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base necessari per coprire, nell'assicurazione stessa, il periodo di iscrizione al Fondo anteriore al 1° gennaio 1956. Tali contributi sono maggiorati dell'interesse al saggio del 4,50 per cento in ragione di anno.

Per gli iscritti che, alla data predetta, hanno già conseguito una pensione a carico del Fondo, questo accredita all'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti il capitale di copertura della pensione dovuta dall'assicurazione medesima, in relazione al periodo di contribuzione al Fondo; l'assicurazione predetta provvede ad accreditare al Fondo la pensione corrispondente, adeguata ai sensi delle disposizioni relative all'assicurazione stessa.

Art. 81.

Le prestazioni di capitali di cui all'art. 41 vengono liquidate agli iscritti che cessano dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Uguale decorrenza hanno i contributi pertinenti alle prestazioni stesse.

Le polizze di assicurazione mista sulla vita in essere alla predetta data ai sensi dell'art. 12, punto 2) del regio decreto 3 maggio 1950, n. 1021, sono risolte con effetto da tale data e la loro riserva matematica integrata con le maggiorazioni concesse dall'Istituto nazionale delle assicurazioni ai propri assicurati nell'anno 1956, viene destinata alla capitalizzazione finanziaria per le prestazioni di capitale commisurate alla indennità di anzianità.

Uguale destinazione viene data:

all'importo residuo, alla data di pubblicazione della presente legge, del fondo di integrazione istituito con decreto Presidenziale 1° luglio 1948, n. 1460;

ai capitali costituiti con la parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma dello art. 3 del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 152, nonchè da quello assunto in servizio posteriormente all'entrata in vigore del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, che alla data di assunzione aveva un'età superiore ai 50 anni, destinati a capitalizzazione finanziaria ai sensi della lettera *b)*, comma secondo, dell'art. 23 di quest'ultimo regolamento;

ai capitali costituiti con parte dei contributi versati dal personale già iscritto al Fondo a norma del regolamento approvato con regio decreto 23 giugno 1923, n. 1528, che all'entrata in vigore del regolamento ap-

provato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, aveva età superiore a 50 anni, ai sensi di quanto previsto dallo art. 24 di questo ultimo decreto.

Art. 82.

Il Comitato speciale di cui all'art. 1 del regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, rimane in carica fino a quando non verrà nominato il nuovo Comitato speciale secondo le norme di cui all'art. 4 della presente legge e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 83.

Agli effetti delle prestazioni di pensione e dei relativi contributi la presente legge ha decorrenza dal 1° gennaio 1956.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le esattorie e ricevitorie delle imposte dirette provvederanno al versamento, in unica soluzione, delle somme a conguaglio dei contributi per le pensioni, dovuti al Fondo dal 1° gennaio 1956.

Art. 84.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI — ANDREOTTI — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1958, n. 378.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in ingegneria è aggiunto quello di: « comunicazioni elettriche ».

Art. 74. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:

« Ecologia;
Genetica;
Orticoltura e floricoltura (semestrale);
Alpicoltura e selvicoltura (semestrale);
Frutticoltura industriale (semestrale) ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 48. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1958, n. 379.

Erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di Marrubiu (Cagliari), Lula, Talana e Arzana (Nuoro) e Bassacutena di Tempio Pausania (Sassari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti il regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Vista la richiesta formulata dal Banco di Sardegna, istituto di credito di diritto pubblico, con sede legale in Cagliari e sede amministrativa e direzione generale in Sassari;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza della Sezione terza del 5 febbraio 1958, le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte e condivise;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Sono erette in ente morale le Casse comunali di credito agrario di Marrubiu (Cagliari), Lula, Talana e Arzana (Nuoro) e Bassacutena di Tempio Pausania (Sassari).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1958

GRONCHI

MEDICI

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 49. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958, n. 380.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Rosalia, nel comune di Prizzi (Palermo).

N. 380. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Monreale in data 11 febbraio 1957, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Rosalia, nel comune di Prizzi (Palermo).

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 104. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958, n. 381.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, con sede nella Chiesa omonima, annessa all'Ospedale dei Pellegrini e Convalescenti, in Napoli.

N. 381. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Napoli in data 29 ottobre 1949, integrato con postilla 29 settembre 1956 e con due dichiarazioni in data 3 luglio 1956 e 19 dicembre 1957, relativo alla erezione della parrocchia della SS.ma Trinità, con sede nella Chiesa omonima, annessa all'Ospedale dei Pellegrini e Convalescenti, in Napoli.

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 105. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1958, n. 382.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria, in località Portosalvo della frazione Marina di Ascea del comune di Ascea (Salerno).

N. 382. Decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Vallo della Lucania in data 11 febbraio 1957, integrato con dichiarazione di pari data, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria, in località Portosalvo della frazione Marina di Ascea del comune di Ascea (Salerno).

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1958
Atti del Governo, registro n. 111, foglio n. 106. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1958, n. 383.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare alcuni immobili per adibirli a sede dell'Agenzia principale in Pescara.

N. 383. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili per adibirli a sede dell'Agenzia principale in Pescara.

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 2. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1958, n. 384.

Autorizzazione alla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) ad acquistare alcuni immobili per adibirli a sede delle Agenzie principali di Cagliari e Bologna.

N. 384. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1958, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.) viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili per adibirli a sede delle Agenzie principali di Cagliari e Bologna.

Visto, il Guardasigilli GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 3. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 dicembre 1957.

Determinazione del contingente numerico di salariati temporanei del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1957-1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto 30 gennaio 1957, n. 33319, col quale il Ministero dei lavori pubblici è stato autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1956-1957 n. 2492 salariati temporanei, dei quali 260 che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati);

Considerato che, durante il suddetto esercizio finanziario, 105 unità salariali sono cessate dal servizio per cause varie;

Che un salariato è stato trasferito dai Lavori pubblici all'Agricoltura e foreste, per cui si è avuta una diminuzione di 106 unità salariali nell'esercizio finanziario 1956-1957;

Considerato che, a decorrere dal 1° luglio 1957, si è verificato un aumento nel contingente di che trattasi, a seguito del trasferimento presso l'Amministrazione dei lavori pubblici di 9 salariati, di cui 7 dal Ministero della difesa Marina (compresi 4 di 1ª categoria), 1 dall'Azienda nazionale autonoma strade statali ed un altro operaio dall'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

Che, pertanto, la variazione in diminuzione da apportare al contingente risulta di 97 unità;

Ritenuto che, durante l'esercizio finanziario 1957-1958, è ancora necessaria al Ministero dei lavori pubblici l'opera di 2395 unità di salariati temporanei;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a mantenere in servizio, durante l'esercizio finanziario 1957-1958, n. 2395 salariati temporanei, di cui 264 che possono essere classificati alla 1ª categoria (operai specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1958
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 212

(1986)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1958.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'antico abitato comunale di Laigueglia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 10 ottobre 1956 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dello antico abitato comunale di Laigueglia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all albo del comune di Laigueglia;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un insieme di notevole valore estetico e tradizionale per il complesso di costruzioni e di ambienti caratteristici che conservano i tipi originali dell'urbanistica ligure;

Decreta:

La zona, sita nel territorio del comune di Laigueglia così delimitata: allineamento dal mar Ligure all'asse di via Badarò; via Badarò sino all'incrocio colla via Roma; via Roma sino al sottopassaggio ferroviario per vico dell'Asilo; vico dell'Asilo fino a via Domenico Preve; via Domenico Preve fino al confine tra la Chiesa parrocchiale e le particelle catastali 103 e 126 del foglio 3°; confine tra le particelle 76 e 79 del foglio 3°: allineamento tra il vertice della particella 79 e via Vincenzo Maglione attraversante la particella 80 sempre del foglio 3°; via Vincenzo Maglione fino a piazza dell'Ospedale; piazza dell'Ospedale inclusa fino al rio Fossato Vecchio; rio Fossato Vecchio sino all'incrocio con via Roma; via Roma fino all'incontro con via Concezione; allineamento da questo punto al mar Ligure; mar Ligure, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è, quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Laigueglia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 25 marzo 1958

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
JERVOLINO

Il Ministro per la marina mercantile
CASSIANI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 29

Il giorno 10 ottobre 1956, previa regolare convocazione, si è riunita la Commissione provinciale per la compilazione degli elenchi delle bellezze naturali della provincia di Savona, in una sala dell'Ente provinciale del turismo in piazza del Popolo alle ore 16,30 ed ha esaminato il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

LAIGUEGLIA - Proposta di vincolo dell'antico abitato

La Commissione ascolta una relazione illustrativa del sindaco di Laigueglia sugli intendimenti del nuovo piano regolatore che è allo studio e che prevede, pur risanandola, la conservazione dell'antico nucleo del Comune

Preso atto di quanto è stato detto, esaminate le planimetrie, sentito il parere del sindaco, la Commissione propone di porre il vincolo sull'antico abitato di Laigueglia perchè complesso di costruzioni e di ambienti caratteristici che conservano i tipi originali dell'urbanistica ligure, formanti un insieme di notevole interesse estetico e tradizionale

La proposta è fatta ai sensi dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e interessa la zona delimitata come segue

allineamento dal mar Ligure all'asse di via Badarò, via Badarò sino all'incontro colla via Roma; via Roma sino al sottopassaggio ferroviario per vico dell'Asilo; vico dell'Asilo fino a via Domenico Preve, via Domenico Preve fino al confine tra la Chiesa parrocchiale e le particelle 103 e 126 del foglio 3, confine tra le particelle 76 e 79 del foglio 3, allineamento tra il vertice della particella 79 e via Vincenzo Maglione attraversante la particella 80 sempre del foglio 3, via Vincenzo Maglione fino a piazza dell'Ospedale, piazza dell'Ospedale inclusa fino al rio Fossato Vecchio, rio Fossato Vecchio fino all'incontro con via Roma, via Roma fino all'incontro con via Concezione, allineamento da questo punto al mar Ligure, mar Ligure

(*Omissis*).

Il presidente avv Costantino BARILE

Il segretario ing. Domenico D'AMBROSIO

(1675)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Laiatico (Pisa), di complessivi ettari 1276 57 54, espropriati in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n 2746 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 7 del 10 gennaio 1953, supplemento ordinario n 7) nei confronti della ditta CORSINI Andrea Carlo fu Tommaso, e trasferiti all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino, e determinata in L 85 353 821,90 (lire ottantacinquemilionitrecentocinquantatremilaottocentoventuno e cent 90), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge n 156 decorrono dal 25 giugno 1953

I seguenti dati catastali, esposti nell'allegato 1) al sopra citato decreto Presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata

Foglio n 26, particella 28 (p): seminativo IV, ettari 31 16 60, reddito dominicale L 5 298,22

Foglio n 33, particella 19 seminativo V, ettari 3 46 50, reddito dominicale L 277,28

Foglio n 49, particella 22· seminativo IV, ettari 1 95 40, reddito dominicale L 333,03

Foglio n 51, particella 29. seminativo III, ettari 2 06 30, reddito dominicale L 866,46

Foglio n 34, particella 55. bosco misto II, ettari 0 31 70, reddito dominicale L 19,02.

Corrige

Foglio n 26, particella 28 (p) seminativo IV, ettari 30 89 90, reddito dominicale L 5 252,83

Foglio n 33, particella 19: seminativo V, ettari 3 46 60, reddito dominicale L 277 28

Foglio n 49, particella 22· seminativo IV, ettari 1 95 90, reddito dominicale L 333,03

Foglio n 51, particella 29 seminativo arborato III, ettari 2 06 30, reddito dominicale L 866,46

Foglio n 33, particella 55 bosco misto II, ettari 0 31 70, reddito dominicale L 19 02

Inoltre si aggiungono, perchè omesse seppure già comprese nel totale di superficie e reddito espropriato, le seguenti particelle

Foglio n 46, particella 35, seminativo II, ettari 0 26 40, reddito dominicale L 118 80

Foglio n 53, particella 22, pascolo cespugliato unica, ettari 0 11 70, reddito dominicale L 1,52

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n 156, per i terreni siti in agro del comune di Roccalbenga (Grosseto), di complessivi ettari 877 04 73, espropriati in forza del decreto Presidenziale 26 ottobre 1952, n 1944 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 287 del l'11 dicembre 1952, supplemento ordinario) nei confronti della ditta PICCOLOMINI Silvio fu Enea, e trasferiti all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, è determinata in L 55 207 611 (lire cinquantacinquemilioniduecentosettemilaseicentoundici), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n 156

I relativi interessi di cui all art 6 della citata legge n 156 decorrono dal 12 gennaio 1953

Le seguenti particelle vengono ridotte come specificato in appresso, in quanto porzioni delle medesime sono risultate erroneamente intestate alla ditta sopracitata in sede di impianto del nuovo catasto terreni:

Errata

Foglio n. 103, particella 11 (p), seminativo arborato III. ettari 4 78 50, reddito dominicale L 454,58

Foglio n .103, particella 12 (p), seminativo IV: ett. 2 74 00, reddito dominicale L 205,50.

Foglio n 104, particella 11 (p), seminativo arborato III: ettari 5 96 00, reddito dominicale L 566,20

Foglio n 114, particella 45 (p), seminativo arborato III: ettari 0 52 80, reddito dominicale L 50,16.

Foglio n. 141, particella 273, seminativo III: ettari 0 71 60 reddito dominicale L 96,66

Foglio n. 141, particella 294, bosco ceduo II. ettari 1 88 60 reddito dominicale L 150,88

Foglio n. 141, particella 301, seminativo II: ettari 1 24 10 reddito dominicale L 273 02

Foglio n. 142, particella 40, bosco ceduo II. ettari 11 04 30 reddito dominicale L 883,44

Foglio n 153, particella 161(p), pascolo arborato unica. ettari 13 97.00, reddito dominicale L 977,90.

Corrige

Foglio n. 103, particella 11 (p), seminativo arborato III. ettari 4 71.90, reddito dominicale L 448,31

Foglio n. 103, particella 12 (p), seminativo IV. ett 2 59 70, reddito dominicale L 194,78.

Foglio n 104, particella 11 (p), seminativo arborato III ettari 5 94 20, reddito dominicale L 564,49

Foglio n 114, particella 45 (p), seminativo arborato III. ettari 0 37 80, reddito dominicale L 35,91.

Foglio n. 141, particella 273, seminativo III. ettari 0 21 50 reddito dominicale L 29,03

Foglio n 141, particella 294, bosco ceduo II: ettari 0 72 45, reddito dominicale L 57,96

Foglio n. 141, particella 301, seminativo II: ettari 0 65.10 reddito dominicale L 143,22.

Foglio n. 142, particella 40, bosco ceduo II: ettari 10.75 10 reddito dominicale L 860 08

Foglio n. 153, particella 161(p), pascolo arborato unica: ettari 12 97 30, reddito dominicale L 908,11

Vengono inoltre stralciate, perche appartenenti a terzi le seguenti particelle.

Foglio n 139, particella 144, seminativo IV· ettari 0 75 40 reddito dominicale L 56,55

Foglio n 139, particella 152, seminativo II ettari 0 70 70 reddito dominicale L 155,54

Foglio n 139, particella 207, fabbricato rurale ettari 0 02 40, reddito dominicale —

Foglio n 139, particella 208, pascolo cespugliato I: ettari 0 04 60, reddito dominicale L 2,07.

Pertanto la superficie totale di esproprio ed il corrispondente reddito dominicale variano da ettari 877 04 73 ad ettari 871 59 78 e da L 128 914,05 a L 128 283,44

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1735)

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Con decreti Ministeriali in data 18 dicembre 1957, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità			Decreto Ministeriale liquidazione interessi				Ammontare indennità (arrotondato) (capitale nominale)	Ammontare interessi (arrotondato) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
					Gazzetta Ufficiale		in data 18-12-1957	Registrazione alla Corte dei conti						
									Reg. Agr.					
		Data	N.	Data	N.	Data	N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	FOLINI Maria fu Giuseppe-Antonio	4-11-51	1250	25- 9-55	272	25-11-55	4061-1965	17- 3-58	4	370	15.230 000	2.685.000	Banco di Napoli - Sede di Bari	Bari
2	RAPOLLA Roberto fu Giustino	29-11-52	2558	30- 9-55	290	17-12-55	4062-1966	17- 3-58	4	369	460.000	50.000	Id Id	Id
3	ROSSI Fabrizio e Antonio fu Nicola	25- 7-52	1160	15- 7-54	225	30- 9-54	4063-1967	17- 3-58	4	368	7.715.000	655.000	Id Id	Id
4	ROSSI Ferdinando fu Michele .	25- 7-52	1161	15- 7-54	225	30- 9-54	4064-1968	17- 3-58	4	367	405.000	30.000	Id Id	Id
5	ROSSI Mario fu Michele . . .	25- 7-52	1162	18- 6-54	222	27- 9-54	4065-1969	17- 3-58	4	366	685.000	125.000	Id Id	Id
6	SARACENO Vincenzo fu Domenico	25- 7-52	1165	24- 8-54	254	5-11-54	4066-1970	17- 3-58	4	363	220 000	15.000	Id Id	Id
7	SARACENO Vincenzo fu Domenico	25- 7-52	1166	24- 8-54	254	5-11-54	4067-1971	17- 3-58	4	362	1.120.000	95.000	Id. Id	Id
8	SIPARI Pietrantonio fu Carmelo	29-11-52	2564	15- 7-54	227	2-10-54	4068-1972	17- 3-58	4	361	585.000	30.000	Id. Id	Id
9	SPADA Rosalba fu Francesco .	27- 5-52	804	4-12-54	75	1- 4-55	4069-1973	17- 3-58	4	365	9.860.000	1.175.000	Id. Id	Id
10	SPAGNOLETTI ZEULI Anna fu Vito-Antonio	29-11-52	2506	16- 2-55	104	6- 5-55	4070-1974	17- 3-58	4	364	235.000	15.000	Id. Id	Id
11	TANDOIA Onofrio fu Antonio .	29-11-52	2510	23- 3-54	141	23- 6-54	4071-1975	17- 3-58	4	360	2.850.000	65.000	Id. Id	Id
12	TARANTINI Italo di Giuseppe	25- 6-52	946	14- 9-54	290	18-12-54	4072-1976	17- 3-58	4	359	5.365.000	885.000	Id Id	Id
13	TEDESCO Antonio Salvatore fu Giuseppe	29-11-52	2582	31- 7-54	253	3-11-54	4073-1977	17- 3-58	4	358	3.110.000	125 000	Id Id	Id
14	TOSCANO Lucio fu Pietrantonio	19-11-52	2153	27-12-53	73	30- 3-54	4074-1978	17- 3-58	4	357	285.000	10.000	Id Id	Id
15	TOSCANO Vittoria fu Domenico e TOSCANO Lucio fu Pietrantonio	19-11-52	2154	27-12-53	73	30- 3-54	4075-1979	17- 3-58	4	352	3.620.000	145.000	Id Id	Id
16	TROILO Francesco fu Giulio	29-11-52	2512	23- 3-54	134	14- 6-54	4076-1980	17- 3-58	4	353	6.440.000	265.000	Id Id	Id
17	TROTTA BRUNO Giovanni e Donato di Leonardo	19-11-52	2164	14- 9-54	281	7-12-54	4077-1981	17- 3-58	4	354	475.000	20.000	Id Id	Id
18	VENTURI Antonio fu Giuseppe	29-11-52	2515	26- 4-54	184	13- 8-54	4078-1982	17- 3-58	4	355	265.000	10.000	Id Id	Id
19	ZACCARIA Luigi fu Francesco	29-11-52	2518	26- 4-54	184	13- 8-54	4079-1983	17- 3-58	4	356	28.000.000	1.045.000	Id Id	Id

Roma, addì 28 marzo 1958

Visto, *p. il Ministro* DATO

(1700)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 12 febbraio 1958, sono stati determinati gli interessi relativi alle indennità liquidate per i terreni espropriati nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà agli Enti e Sezioni di riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70, richiamata dall'art 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n 156

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal Tribunale competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950 n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Decreto Presidenziale di espropriazione		Decreto Presidenziale di liquidazione indennità	Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale di liquidazione interessi	Registrazione alla Corte dei conti	Reg. Agr.		Ammontare indennità arrotondato (Capitale nominale)	Ammontare interessi (arrotondato)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la riforma fondiaria	TESORERIA
		Data	N.	Data	N.	Data	in data 12-2-1958 N.	Data	N.	Foglio	L.	L.		
	Ente Puglia e Lucania													
1	ALICANDRI CIUFELLI Concezio, Raffaella e Francesca fu Carlo	27- 5-52	777	2- 3-54	106	10- 5-54	3951/1855	18- 3-58	4	393	9.360.000	1.110.000	Banco Napoli Sede Bari	Bari
2	AMATO Raffaele fu Giacomo	25- 7-52	1144	15- 7-54	225	30- 9-54	3952/1856	18- 3-58	4	394	2.720.000	230.000	Id. Id	Id.
3	CAMPOBASSO Francesco di Giuseppe	29-11-52	2597	24- 2-56	121	18- 5-56	3950/1854	18- 3-58	4	395	5.350.000	620.000	Id. Id	Id.
4	CORSI Giuseppe fu Luigi	29-11-52	2603	2- 4-55	134	13- 6-55	3954/1858	18- 3-58	4	396	13.090.000	900.000	Id. Id.	Id.
5	DA ZARA Maria Clementina fu Paolo	29-11-52	2648	24- 8-54	254	5-11-54	3827/1731	18- 3-58	5	1	1.115.000	45.000	Id. Id.	Id.
6	GRASSI Guglielmo fu Giuseppe	18-12-52	3413	24- 2-56	121	18- 5-56	3955/1859	18- 3-58	4	397	16.565.000	1.930.000	Id. Id.	Id.
7	LACAVA Maria fu Pietro	30- 8-51	833	14- 1-54	74	31- 3-54	2671/575	18- 3-58	4	398	23.545.000	2.685.000	Id. Id.	Id.
8	LISANTI Domenico fu Francesco	25- 7-52	1153	14- 9-54	286	15-12-54	3958/1862	18- 3-58	4	399	44.245.000	3.850.000	Id. Id	Id.
9	MOSCATELLI Elisa fu Nicola	30- 8-51	821	16-10-54	17	22- 1-55	2672/576	18- 3-58	4	400	11.590.000	2.185.000	Id. Id.	Id.

Roma, addì 31 marzo 1958

Visto, p il *Ministro*: DATO

(1812)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione delle indennità e interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Con decreti Ministeriali in data 30 gennaio 1958, sono state determinate in via definitiva le indennità e i relativi interessi per i terreni espropriati nei confronti delle Ditte di cui all'unito elenco vistato e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano e all Ente per la colonizzazione della Maremma tosco laziale e del territorio del Fucino in forza dei decreti Presidenziali a fianco di ciascuna indicati

Le predette indennità ed interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art 18 della legge 21 ottobre 1950, n 841, con gli arrotondamenti di cui all'art 1 della legge 11 febbraio 1952, n 70

I titoli di cui sopra vengono depositati presso gli Istituti di credito per ciascuna Ditta specificati nell'elenco medesimo e saranno svincolati dal competente Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n 156

L'avviso di cui all'art 5, primo comma, della *legge* 15 marzo 1956, *n* 156 concernente la determinazione delle predette indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n 278, dell'11 novembre 1957 e n 280 del 13 novembre 1957

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione		Gazzetta Ufficiale		Decreto Ministeriale liquidazione indennità e interessi Data 30-1-1958	Registrazione alla Corte dei conti	Reg Agr,		Ammontare indennità arrotondato (art. 1 legge 11-2-1952, n.70)	Ammontare interessi (art. 6 legge 15-3-1956, n. 156) (capitale nominale)	Istituto presso cui vengono depositati i titoli del Prestito per la Riforma fondiaria	TESORERIA
				N	Data	N.	Data	N.	Data	N	Foglio	Lire	Lire		
	Ente Delta padano														
1	BIANCHI Giuseppe fu Edoardo	Codigoro	9.47.29	1538	3-10-52	272 s. o.	24-11-52	3829/1733	10- 3-58	4	243	1.045.000	265.000	Banca.Naz.Agr. sede di Bologna	Bologna
2	FURINI Renato di Evaristo, CILIATI Isidoro di Ugo, BALLERINI Corrado di Primo, TOSCHI Giuseppe di Giovanni, TESSARIN Giovanni fu Costante ZERBINATI Vittorio fu Abramo, ZANGIROLAMI Vincenzo di Cesare, ROSSI Adele di Antonio ZANGIROLAMI Aldino di Cesare, GRAMOLELLI Flora di Luigi CREPALDI Alfredo fu Francesco, SOCIETA' a R L « FEBO » con sede in Ferrara, quali cessionari del patrimonio della ex SOCIETA' « FANTINA »	Codigoro	131.80 79	4171	28-12-52	19 s. o. 3	24- 1-53	3830/1734	10- 3-58	4	244	8.260.000	1.820.000	Id. Id.	Id.
3	SOCIETA' ANONIMA IMPRESE VARIE IMMOBILIARI E FINANZIARIE, con sede in Bologna	Jolanda di Savoia	17.24.35	2980	29-11-52	8 s. o. 8	12- 1-53	3831/1735	10- 3-58	4	245	1.260.000	310 000	Id. Id.	Id.
4	SOCIETA' « SAN ROCCO », con sede in Rovigo	Argenta	15.92.44	3213	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	3832/1736	10- 3-58	4	246	2.490.000	615.000	Id. Id.	Id
5	SOCIETA' TENIMENTI AGRICOLI ANONIMA (T A S A.), con sede in Venezia	Jolanda di Savoia	208 18.95	3214	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	3833/1737	10- 3-58	4	247	19 750 000	4.725.000	Id. Id.	Id.
	Ente Maremma tosco-laziale														
6	SOCIETA' ANONIMA IMMOBILIARE « SANTA FIORA », con sede in Roma	Castellazzara	54.46.21	3555	18-12-52	14 s. o. 4	19- 1-53	3836/1740	10- 3-58	4	248	2 205 000	475 000	Banca Naz. Lav. Sede di Roma	Roma

Roma, addì 20 marzo 1958

Visto, p *il Ministro* DATO

(1507)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione dell'abitato di Incisa Valdarno (Firenze)

Con decreto Ministeriale 2 aprile 1958, n. 826, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Incisa Valdarno, approvato con decreto Ministeriale 7 giugno 1952, n. 1954, è prorogato fino al 7 giugno 1962.

(1832)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Conferimento dei poteri dell'assemblea dei soci al commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1958, al prof. ing. Lorenzo De Montemajor, commissario governativo della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono conferiti i poteri dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 1957.

(1902)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola e di lavoro « Fatma », con sede in Siena (località Collemalamerendà) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 aprile 1958, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa agricola e di lavoro « FATMA », con sede in Siena (località Collemalamerenda), costituita in data 12 luglio 1954 a rogito notaio Berloco Nicola, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Giuseppe Stagno, per la durata di mesi otto dalla data del predetto decreto.

(1903)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Mason Umberto, già esercente in Vicenza, via San Francesco n. 63.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 167 VI.

(1927)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 92

Corso dei cambi del 22 aprile 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,795	624,80	624,75	624,80	624,80	624,70	624,80	624,80
$ Can.	643,85	644	643,80	644 —	642,90	643,80	644	644,55	643,75	643,75
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,80	145,805	145,75	145,80	145,8075	145,305	145,80	145,80
Kr. D.	90,18	90,19	90,17	90,175	90,10	90,17	90,18	90,20	90,17	90,17
Kr. N.	87,20	87,17	87,22	87,20	87,30	87,31	87,20	87,23	87,21	87,20
Kr. Sv.	120,30	120,30	120,30	120,31	120,30	120,31	120,33	120,30	120,31	120,30
Fol.	164,54	164,66	164,65	164,64	164,60	164,57	164,65	164,55	164,57	164,55
Fr. B.	12,50	12,51	12,515	12,51125	12,49	12,51	12,51125	12,50	12,50	12,50
Fr. Fr.	147,78	147,90	147,87	147,88	147,75	147,80	147,92	147,75	147,79	147,77
Fr. Sv. acc.	142,55	142,57	142,555	142,56	142,55	142,56	142,565	142,55	142,56	142,53
L. st.	1744,40	1744,75	1744,95	1744,875	1744,75	1745,20	1744,875	1745,30	1745,25	1744,75
Dm. occ.	148,77	148,81	148,82	148,83	148,75	148,79	148,825	148,75	148,78	148,80
Scell. Aust.	24,01	24,025	24,03	24,03	24 —	24,02	24,015	24,016	24,02	24,01

Media dei titoli del 22 aprile 1958

Rendita 3,50 % 1906	62,074
Id. 3,50 % 1902	59,75
Id. 5 % 1935	97,875
Redimibile 3,50 % 1934	84,425
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,225
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	85,10
Id. 5 % 1936	97,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	84,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	83,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	99,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,80
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	96,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	95,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	95,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 aprile 1958

1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	644 —
1 Franco svizzero lib.	145,806
1 Corona danese	90,177
1 Corona norvegese	87,20
1 Corona svedese	120,32
1 Fiorino olandese	164,645
1 Franco belga	12,511
100 Franchi francesi	147,90
1 Franco svizzero acc.	142,562
1 Lira sterlina	1744,875
1 Marco germanico	148,827
1 Scellino austriaco	24,027

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

Si dichiara che le seguenti rendite per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
P. R. 3,50 % (1934)	392637	507,50	Uglioni Marianna fu Giuseppe, moglie di Cura Curà Giuseppe, dom. a Ghemme (Novara), con usufrutto vitalizio a Zanola *Isabella* fu Pietro vedova di Uglioni Giuseppe.	Uglioni Marianna fu Giuseppe, moglie di Cura-Curà Giuseppe, dom. a Ghemme (Novara), con usufrutto vitalizio a Zanola *Maria Elisabetta* fu Pietro vedova di Uglioni Giuseppe.
Id.	392638	507,50	Uglioni Rosa fu Giuseppe, moglie di Arlunno Giuseppe, dom. a Ghemme (Novara), con usufrutto come sopra	Uglioni Rosa fu Giuseppe, moglie di Arlunno Giuseppe, dom. a Ghemme (Novara), con usufrutto come sopra
P. Ric. 5 % Serie 8ª	8015	3.500 —	Scuderi *Nunzietta* fu Luigi, moglie di Licciardello Francesco di Emanuele, dom. in Catania. Vincolato per dote.	Scuderi *Nunzia* fu Luigi, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	402751	612,50	Figli nascituri di Cittadini *Pier Adolfo* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom. in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che in mancanza di prole da Cittadini *Pier Adolfo* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali a Capizzi Arturo e Maria Clotilde di Manlio, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Canicattì (Girgenti), spetta ad Aliverti Angela fu Adolfo vedova di Cittadini Arturo, dom. in Como	Figli nascituri di Cittadini *Adolfo Piero* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom. in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Adolfo Piero* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali, ecc. come contro.
Id.	402753	612,50	Figli nascituri di Cittadini *Pier Adolfo* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom. in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Pier Adolfo* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali a Capizzi Arturo e Maria Clotilde di Manlio, minori sotto la patria potestà del padre, dom. in Canicattì (Girgenti), spetta fino al 7 marzo 1941 ad Aliverti Angela fu Adolfo, vedova di Cittadini Arturo, dom. in Como	Figli nascituri di Cittadini *Adolfo Piero* chiamato Pieruccio fu Arturo, dom. in Como e l'usufrutto vitalizio della presente rendita che, in mancanza di prole da Cittadini *Adolfo Piero* detto Pieruccio sarà devoluta in parti eguali ecc. come contro.
Id.	422605	175 —	*D'Azzo* Maria Filippa di Antonio moglie di Mortillaro Gaspare, dom. in Villafranca Sicula (Agrigento), vincolato per dote	*Azzo* Maria Filippa di Antonio, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	404459	6.870,50	Mazzonis di Pralafera Stefania di Ettore moglie di *Boggiano* Luigi di Nicolò, dom. in Roma	Mazzonis di Pralafera Stefania di Ettore, moglie di *Boggiano Pico* Luigi di Nicolò, dom. in Roma.
P. R. 3,50 % (1934)	205330	700 —	Piraino *Camilla* fu Enrico, moglie di Mirabile Alfredo, con usufrutto a Di Maria Alleri Tommaso fu Casimiro.	Piraino *Maria Camilla* fu Enrico, ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	533877	1.732,50	Primogenito maschio da Edvige Zucchi di *Ruggero*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Lodi (Milano), con usufrutto vitalizio a Zucchi Edvige di *Ruggero*, minore ed al di lei padre. Zucchi Pietro di Michele, congiuntamente.	Primogenito maschio di Edvige Zucchi di *Pietro*, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Lodi (Milano), con usufrutto vitalizio a Zucchi Edvige di *Pietro*, minore ed al di lei padre Zucchi Pietro di Michele, congiuntamente.
Rendita 5 % (1935)	58735	18.685 —	Municipio di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a Orioli Rita, Anna, *Caterina* fu Francesco e Grifoni *Sperandio* fu Gioacchino	Municipio di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a Orioli Rita, Anna, *Catterina* fu Francesco e Grifoni *Aldo* fu Gioacchino
Id.	119503	2.565 —	Comune di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a favore di Orioli *Caterina* vedova di Grifoni *Sperandio*.	Comune di Faenza (Ravenna), con usufrutto vitalizio a favore di Orioli *Catterina* vedova di Grifoni *Aldo*.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50 % (1906)	731954	717,50	Morelli *Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro	Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro.
Id.	732334	105 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	739980	217 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	748299	329 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	772147	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	486965	581 —	Silipo Francesca di Raffaele, minore sotto la curatela del marito Morelli *Saverio Francesco* di Alfonso, dom. a Catanzaro Vincolato per dote.	Silipo Francesca di Raffaele, minore sotto la curatela del marito Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro Vincolato per dote
P. R. 3,50 % (1934)	2181	157,50	Morelli *Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro	Morelli *Francesco Saverio* di Alfonso, dom. a Catanzaro.
Id.	2362	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	14451	87,50	Come sopra.	Come sopra
P. Ric. R. 5 %	17066	6.600 —	Ansaldi *Cristina* fu Gio Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Philibert Leonia* vedova Ansaldi, dom in Torre Mondovì (Cuneo).	Ansaldi *Cristiana* fu Gio Battista, minore sotto la patria potestà della madre *Philiberte Leonie* vedova Ansaldi, dom. in Torre Mondovì (Cuneo).
P. R. 3,50 % (1934)	222348	724,50	Armao *Vincenzina* di Calogero, moglie di Trucchi Benedetto Luigi, dom. in Genova Vincolato per dote	Armao *Geronima Vincenza* di Calogero, ecc come contro
Id.	303508	213,50	Armao *Vincenzina* fu Calogero, moglie di Benedetto Luigi Trucchi di Prospero, dom a Genova Vincolato per dote.	Armao *Geronima Vincenza* fu Calogero, ecc. come contro.
Rendita 5 % (1935)	3551	1.045 —	*Belisario* Marcello ed Annita fu Pio, minori sotto la patria potestà della madre *Daniele* Olimpia fu Vincenzo vedova *Belisario*. dom a Roma.	*Bellisari* Marcello ed Annita fu Pio, minori sotto la patria potestà della madre *Danieli* Olimpia fu Vincenzo vedova *Bellisari*, dom. a Roma.
B. T. N. 4 % (1951)	3805	40 —	Bellandi Adina fu *Adone*, minore sotto la patria potestà della madre Pascucci Altavilla fu Giovanni vedova Bellandi, dom a Roma	Bellandi Adina fu *Adonne*, ecc come contro.
Id.	100	80 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	140	400 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	135	20 —	Come sopra	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1959)	6915	7.500 —	Lavaggi *Matteuccia* fu Gabriele, moglie di Schermi Giuseppe. Vincolato per dote.	Lavaggi *Mattea* fu Gabriele, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	275866	189 —	Centola Umberto fu Giuseppe, dom a Bari, con usufrutto a Pizzicara *Rosina* fu Nicola vedova Centola Francesco, dom. in S Arcangelo (Potenza).	Come contro, con usufrutto a Pizzicara *Maria Rosa* fu Nicola ved Centola Francesco, dom. a S Arcangelo (Potenza).
Id.	357025	199,50	Centola Umberto Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a S Arcangelo Potenza), con usufrutto come sopra.	Centola Umberto Vincenzo fu Giuseppe, domiciliato a S Arcangelo (Potenza), con usufrutto come sopra.
Id.	389125	252 —	Come sopra intestazione e usufrutto.	Come sopra intestazione e usufrutto.
Rendita 5 % (1936)	5796	640 —	Come sopra intestazione e usufrutto.	Come sopra intestazione e usufrutto.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	4781	250 —	Borio Lorenzo Enrico fu Pietro interdetto, sotto la tutela di Pessati Lorenzo fu Clemente, dom. ad Ivrea, con usufrutto a Grossi *Ermellina* detta *Caterina* fu Ettore vedova di Ferrero Ignazio e di Borio Pietro, dom ad Ivrea.	Come contro, con usufrutto a Grossi *Catterina* fu Ettore vedova di Ferrero Ignazio e di Borio Pietro, dom ad Ivrea (*Aosta*).

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	523247	1.312,50	*Perone* Felice fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio a *Perone Luigina* fu Giuseppe, domiciliata a Novara.	*Peroni* Felice fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto a *Peroni Luigia* fu Giuseppe, dom. a Novara.
Id.	523248	1.312,50	*Perone* Alessandro fu Giuseppe, dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio come sopra.	*Peroni* Alessandro fu Giuseppe dom in S Pietro Mosezzo (Novara), con usufrutto vitalizio come sopra
Id.	523249	175 —	Ugazio Francesco di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra	Ugazio Francesco di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	523250	175 —	*Perone* Margherita fu Giuseppe, moglie di Rossi Pietro, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra.	*Peroni* Margherita fu Giuseppe, moglie di Rossi Pietro, dom in Novara, con usufrutto vitalizio come sopra.
Id.	523251	175 —	*Perone* Giovannina fu Giuseppe, moglie di Boglio Giacomo, dom a Trecate (Novara), con usufrutto vitalizio a *Perone Luigina* fu Giuseppe, dom. a Novara.	*Peroni* Giovannina fu Giuseppe, moglie di Boglio Giacomo, dom a Trecate (Novara), con usufrutto vitalizio a *Peroni Luigia* fu Giuseppe, dom. a Novara
Id.	523252	175 —	*Perone Antonietta* fu Giuseppe, moglie di Ughetti Antonio, dom a Novara, con usufrutto vitalizio come sopra.	*Peroni Maria Antonia* fu Giuseppe, moglie di Ughetti Antonio, dom a Novara, con usufrutto vitalizio come sopra.

A termini dell'art 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso all'operazione richiesta.

Roma, addì 8 marzo 1958

(1308) *Il direttore generale:* SCIPIONE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta 657 — Data: 22 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione. Chiarelli Antonino — Titoli del Debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 435 — Data. 22 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Agrigento — Intestazione. Chiarelli Antonino di Archelao — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 2009 — Data· 7 maggio 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Genova — Intestazione. Resasco Archimede fu Giobatta — Titoli del Debito pubblico· nominativi 2 — Rendita L. 1250.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 287 — Data 26 novembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Tesoreria provinciale di Catanzaro — Intestazione: Gugliotta Giovanni fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 475 — Data· 18 gennaio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione Annichini Anna Maria fu Giacomo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta 218 — Data: 16 marzo 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione Mainardi Alfredo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico al portatore 2 — Capitale L 200

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 35 — Data 22 ottobre 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione· Mobilio Francesco fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 17 — Capitale L. 87 400

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 — Data 7 gennaio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Canosa Michele fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 96 — Data. 30 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione· Grande Luigi di Mauro — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita L. 5505.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 100 — Data 30 marzo 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione. Viggiano Antonio di Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L 1000

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 51 — Data 24 settembre 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione· Postiglione Saverio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita L. 1905.

Numero ordinale portato dalla ricevuta. 238 — Data 27 gennaio 1951 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione· De Biase Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 581 — Data· 15 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta· Tesoreria provinciale di Como — Intestazione Catelli Luigi — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta· 453 — Data· 11 settembre 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Ferdinandi Ugo fu Costantino — Titoli del Debito pubblico, al portatore 2 — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1065 — Data: 2 dicembre 1955 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Fioravanti Aldo di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 433 — Data: 12 luglio 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Fiumanò Francesco di Francesco — Titoli del Debito pubblico: Capitale L. 7000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 9 aprile 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(1924)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 giugno 1956, dalla signorina Pic Maria Luigia, nata ad Aidussina (ex provincia di Gorizia) il 5 settembre 1905, residente a Trieste in via Alpini, 89, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Piccini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Pic Maria Luigia è ridotto nella forma italiana di Piccini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 giugno 1956, dal sig. Pic Antonio, nato ad Aidussina il 10 febbraio 1935, residente a Trieste in via Alpini, 89, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Piccini;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Pic Antonio è ridotto nella forma italiana di Piccini.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 novembre 1957, dal sig. Gorjup Stanislao, nato a Trieste il 30 maggio 1913 e qui residente in via Pascoli, 46, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Goruppi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Gorjup Stanislao è ridotto nella forma italiana di Goruppi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Gorjup Marta nata Kos, nata a Cobdil San Gregorio il 28 novembre 1919, moglie; Gorjup Marina, nata a Trieste l'8 ottobre 1954, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 gennaio 1958, dal sig. Velikonja Guglielmo, nato a Trieste il 12 gennaio 1898 e qui residente in via Abro, 5, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Velicogna;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Velikonja Guglielmo è ridotto nella forma italiana di Velicogna.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti del coniuge del predetto, indicato nella situazione della famiglia e precisamente:

Maffioli Romana, nata a Trieste il 7 gennaio 1899, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 17 gennaio 1958, dal sig. Furlanich Elio, nato a Muggia il 22 aprile 1908 e ivi residente, Stramare, 21 c, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Furlani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Furlanich Elio è ridotto nella forma italiana di Furlani.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Apollonio Ermelinda, nata a Capodistria il 24 gennaio 1908, moglie, Furlanich Evelina, nata a Muggia l'8 luglio 1940, figlia.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 dicembre 1957, dal sig. Radesic (Radessich) Pasquale, nato a Buie (Pola) il 22 marzo 1913, residente a Trieste, Padriciano 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Ardessi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Radesic (Radessich) Pasquale è ridotto nella forma italiana di Ardessi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Damiani Filomena, nata a Buie il 26 ottobre 1920, moglie, Radessic Ferruccio, nato a Buie il 20 luglio 1939, figlio, Radessic Bruna, nata a Buie il 19 novembre 1940, figlia, Radessic Sergio, nato a Buie l'8 gennaio 1943, figlio, Radessic Gilda Bianca, nata a Grisignana il 22 gennaio 1948, figlia, Radessic Emma, nata a Buie il 30 marzo 1949, figlia. Radessic Giannino, nato a Buie il 30 luglio 1951, figlio; Radessic Nerina, nata a Buie il 25 agosto 1954, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 novembre 1957, dal sig. Coss (Coos) Romano, nato a Dolegna del Collio (Gorizia) il 23 luglio 1910, residente a Trieste in viale XX Settembre, 100, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cossi;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Coss (Coos) Romano è ridotto nella forma italiana di Cossi.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Persoglia Iolanda, nata a Capriva del Friuli il 16 dicembre 1911, moglie, Coss Elvina, nata a Dolegna del Collio il 13 aprile 1940, figlia, Coss Edda, nata a Dolegna del Collio il 18 dicembre 1941, figlia, Coss Onelia, nata a Dolegna del Collio il 28 ottobre 1947, figlia.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 18 gennaio 1958, dal sig. Furlanich Elio, nato a Capodistria il 20 luglio 1935, residente a Muggia, Stramare, 21 c, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Furlani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Furlanich Elio è ridotto nella forma italiana di Furlani.

Il sindaco del comune di Muggia è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 30 dicembre 1957, dalla signorina Mihelic Irene, nata ad Aurisina (Trieste) il 30 ottobre 1934 e colà residente al n. 147 *a*, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Micheli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza della suddetta richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato della signorina Mihelic Irene è ridotto nella forma italiana di Micheli.

Il sindaco del comune di Duino - Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott. GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 9 gennaio 1958, dal sig. Cabarija Giovanni, nato ad Aurisina il 9 ottobre 1919 e colà residente al n. 83, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Zaccaria;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto

richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Caharija Giovanni è ridotto nella forma italiana di Zaccaria.

Il sindaco del comune di Duino - Aurisina è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 21 ottobre 1957, dal sig Giugovaz Giorgio, nato a Villanova di Verteneglio (Pola) il 24 aprile 1893, residente a Trieste in via Baiamonti, 12/1, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Meriggioli,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Giugovaz Giorgio è ridotto nella forma italiana di Meriggioli

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti del coniuge del predetto, indicato nella situazione della famiglia e precisamente

Giugovaz Antonia Rosa nata Cecco, nata a Villanova di Verteneglio il 9 dicembre 1898, moglie

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott GIUSEPPE PASINO

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 13 dicembre 1957, dal sig Krbavcic Ettore, nato a Pinguente (Pola) il 16 febbraio 1935, residente a Mantova in via Masetti, 16, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Cherubini,

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n 494,

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Krbavcic Ettore è ridotto nella forma italiana di Cherubini.

Il sindaco del comune di Mantova è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4 e 5 del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato

Trieste, addì 20 marzo 1958

Il vice prefetto
dott GIUSEPPE PASINO

(1600)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI PIACENZA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 2983 in data 24 gennaio 1958, con il quale vennero assegnate ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n 4837 del 30 dicembre 1955, le condotte mediche vacanti al 30 novembre 1955, secondo l'ordine di preferenza indicato nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Ritenuto doversi procedere all'assegnazione delle condotte di Ferriere, Ottone, Coli ed Ottone Zerba in atto vacanti per effetto di rinunzia o decadenza dei precedenti vincitori, ai candidati che le hanno richieste in ordine di preferenza ovvero a quelli che seguono in graduatoria;

Constatato che le nomine di cui trattasi rientrano nel prescritto termine di sei mesi di cui all'art. 26 del regolamento 11 marzo 1936, n 281,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate, vacanti a seguito di rinunzia o decadenza di candidati che li precedono in graduatoria:

1) Cassinelli dott. Bruno: Ferriere, prima condotta;
2) Ghidini dott Giuseppe: Ottone, condotta unica;
3) Zilli dott Italo Coli, condotta unica;
4) Fulgoni dott. Franco: consorzio medico Ottone Zerba, con sede a Zerba

I sindaci dei Comuni suindicati nonchè il presidente del consorzio medico Ottone-Zerba sono incaricati per la parte di competenza, dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Piacenza, addì 25 marzo 1958

Il prefetto: GIURA

(1709)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Agrigento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 8963 del 10 giugno 1957, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Porto Empedocle e Montevago;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 30896 del 18 ottobre 1957;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei del concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni di Porto Empedocle e Montevago, formata dalla Commissione giudicatrice del concorso stesso:

1	Smecca dott Ignazio	punti	63,05 su 100
2	Marchica dott. Bernardo	»	54,80 »
3	Veneziano dott Salvatore	»	49,50 »
4	Nuara dott Giuseppe	»	49,31 »
5	Piazza dott Bernardo	»	46,44 »
6.	Palma dott. Angelo	»	45,61 »

7. Burgio dott. Alfonso . . . punti 43,49 su 100
8. Marino dott. Biagio . . . » 41,95 »
9. Cappadona dott. Giuseppe . . » 41,50 »
10. Cuffaro Russo dott. Vincenzo . . » 40,62 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 28 marzo 1958

Il prefetto: QUERCI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n. 9067 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei partecipanti al concorso per i posti di medico condotto vacanti nei comuni di Porto Empedocle e Montevago, dichiarati idonei dalla apposita Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle condotte indicato dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottonotati medici chirurghi sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa ed assegnati alla condotta del Comune a fianco di ciascuno indicata:

1) Smecca Ignazio: Porto Empedocle, 2ª condotta;
2) Veneziano Salvatore: Montevago, condotta unica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Agrigento, addì 28 marzo 1958

Il prefetto: QUERCI

(1884)

PREFETTURA DI NUORO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Nuoro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visti gli atti relativi al concorso, bandito con proprio decreto n. 4313 in data 7 febbraio 1957, per posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1956;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice nominata con proprio decreto n. 30041 del 3 settembre 1956;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Delitala dott. Giovanni . punti 56,096 su 100
2. Garippa dott. Graziano . . » 55,008 »
3. Alberti dott. Salvatore . . . punti 54,706 su 100
4. Atzeni dott. Giuseppe . . . » 53,671 »
5. Marras dott. Francesco . . . » 52,988 »
6. Cuneo dott. Carlo . . . . » 52,346 »
7. Meloni dott. Giovanni . . . » 51,436 »
8. Uleri dott. Giovanni . . . . » 51,205 »
9. Banchini dott. Otello . . . » 51,191 »
10. Palmas dott. Giuseppe . . . » 50,412 »
11. Vacca dott. Quinto . . . . » 49,771 »
12. Guiso dott. Giuseppe . . . » 49,710 »
13. Battasi dott. Giuseppe . . . » 49,665 »
14. Panai dott. Giovanni . . . » 49,641 »
15. Mele dott. Giovanni . . . . » 49,251 »
16. Gallus dott. Mario . . . . » 48,881 »
17. Pes dott. Aldo . . . . . » 48,141 »
18. Piras dott. Annibale . . . . » 47,300 »
19. Satolli dott. Ercole . . . » 46,697 »
20. Carboni dott. Giuseppe . . . » 46,400 »
21. Cabiddu dott. Giuseppe . . . » 45,975 »
22. Costa dott. Mario . . . . » 45,863 »
23. Demuro dott. Tomaso . . . » 43,660 »
24. Cau dott. Giov. Antonio . . . » 40,681 »
25. Corrias dott. Giuseppe . . . » 40,625 »
26. Loverci dott. Luciano . . . » 38,500 »
27. Manconi dott. Angelino . . . » 38,093 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna» - Annunzi legali, Parte 3ª, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 28 marzo 1958

Il prefetto: DE LORENZO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI NUORO

Visto il proprio decreto odierno di pari numero, col quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella Provincia alla data del 31 dicembre 1956;

Viste le preferenze manifestate dai predetti candidati in ordine ai posti messi a concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè il regolamento sui concorsi per sanitari addetti al servizio dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai sottoelencati concorrenti, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono assegnate le condotte veterinarie a fianco indicate:

1. Delitala dott. Giovanni: consorzio Bolotana Lei;
2. Garippa dott. Graziano: Oliena;
3. Alberti dott. Salvatore: consorzio Lanusei Ilbono Loceri.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel «Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna» - Annunzi legali, Parte 3ª, e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Nuoro, addì 28 marzo 1958

Il prefetto: DE LORENZO

(1883)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.